

(N. 1823)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE GASPERI)

di concerto col **Ministro delle Finanze** e *ad interim* del **Tesoro**

(VANONI)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(CAMPILLI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(LA MALFA)

NELLA SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1951

---

Ratifica ed esecuzione degli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950:

- a) *Avenant* al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923;
  - b) Protocollo di firma;
  - c) Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani;
  - d) Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia;
  - e) Scambi di Note.
-

ONOREVOLI SENATORI. — I rapporti commerciali italo-svizzeri sono sempre stati oggetto del massimo interessamento da parte del Governo italiano. Il loro regolamento dal punto di vista doganale ha costituito, sin dai primi anni dell'Unità nazionale, uno dei punti fondamentali della nostra politica commerciale, insieme a quelli relativi alla Francia, alla Germania ed all'Austria-Ungheria.

I Trattati di commercio — di lunga durata — stipulati con la Svizzera risalgono al 1868 ed attraverso a successive stipulazioni (22 marzo 1883; 19 aprile 1892; 13 luglio 1904 e 27 giugno 1923) costituirono sempre una parte notevolissima della tariffa doganale convenzionale italiana.

Naturalmente con il moltiplicarsi dei mercati, e con il crearsi di organismi diretti a determinare disposizioni uniformi di carattere internazionale in materia di commercio, anche l'Italia ha ampliato il campo delle sue intese, stabilendo con molti altri Stati pattuizioni sulle tariffe doganali, ma ciò non ha certamente limitata l'importanza dei trattati con i Paesi, coi quali più antiche erano le relazioni commerciali.

L'ultimo trattato di commercio italo-svizzero, firmato a Zurigo il 27 gennaio 1923, che è da considerarsi come il punto di partenza per le trattative che hanno condotto alla conclusione dell'Accordo sottoposto alla vostra approvazione, comprende una parte di dispositivi di carattere generale, ed una parte concernente strettamente le aliquote delle tariffe doganali.

La prima riguarda la materia delle clausole della Nazione più favorita, i divieti d'importazione e di esportazione di carattere tradizionale, il transito di reimportazione e di riesportazione, il regime delle imposte interne applicabili ai prodotti importati, le formalità doganali, il traffico di frontiera ed altre varie materie attinenti allo scambio dei prodotti.

La seconda stabilisce per una lunga serie di posizioni di tariffa le aliquote daziarie, che debbono assolvere i prodotti di una delle Parti contraenti alla importazione nel territorio dell'altra. Il trattato regola altresì, in forma più concisa, la materia dei dazi di esportazione vigenti nel 1923. Si hanno così allegate al trattato quattro tabelle di dazi convenzionali.

Il trattato del 1923, nel suo lungo periodo di applicazione, ha subito nella parte tariffaria notevoli modifiche, nonchè precisazioni di questioni, che erano sorte nella interpretazione e nell'applicazione dei dazi. Ciò dette luogo a vari atti addizionali.

Mentre le disposizioni generali, stabilendo principi che avevano retto senza difficoltà i rapporti commerciali fra i due paesi, non davano motivi essenziali ad immediate modifiche, la persistenza dei dazi convenzionati nel 1923 e stabiliti sulla base della tariffa doganale italiana del 1921 era inconciliabile con il nuovo regime doganale, che l'Italia si apprestava ad applicare.

Al di fuori di queste considerazioni tecniche si avevano altresì ragioni economiche essenziali, che consigliavano una revisione della parte tariffaria del trattato del 1923, ragioni conseguenti alla situazione di certe produzioni italiane nel momento attuale in confronto a quella esistente allorchè il trattato fu negoziato.

Oltre a ciò, avendo l'Italia partecipato alla seconda sessione tariffaria dell'Accordo generale per le tariffe doganali e il commercio (G.A.T.T. — Ancey, aprile-agosto 1949) e volendo entrare per i già noti motivi parte effettiva (Parte contraente) del detto accordo, era necessario dare applicazione alle pattuizioni concluse, che erano basate sul nuovo progetto di tariffa doganale italiana. Non sarebbe stato opportuno applicare da una parte i nuovi dazi convenzionali (*ad valorem* e con nomenclatura tariffaria diversa) e dall'altra mantenere in vigore le aliquote convenzionali a dazio specifico e di nomenclatura diversa del 1923.

Vennero pertanto presi contatti con le Autorità elvetiche nel settembre 1949 e nel novembre successivo fu deciso di comune accordo d'iniziare le trattative per sostituire la parte tariffaria del trattato di commercio in vigore.

#### TRATTATIVE ED ATTI FIRMATI.

Tali trattative furono iniziate il 15 marzo 1950 sulla base di una lista comprendente le riduzioni di dazio richieste da parte Svizzera sul progetto di tariffa doganale già presentato alla Conferenza di Ancey nell'anno precedente.

Da parte nostra venne avanzata una domanda generica di mantenimento dei dazi convenzionati nel trattato di commercio del 1923 (salvo qualche eccezione) ed alcuni ritocchi per particolari voci della tariffa doganale svizzera.

Le richieste svizzere riguardavano una vasta serie di prodotti. Ne erano oggetto, tra l'altro, il bestiame da allevamento e reddito, i formaggi, la cioccolata, i settori dei profumi sintetici dei medicinali sintetici, delle specialità e preparazioni medicinali, dei colori organici, dei concimi azotati, delle pelli conciate e relativi lavori, delle resine sintetiche, del legname, dei cartoni, dei filati e tessuti di cotone, dei tessuti di lana e di lino, delle confezioni, dei prodotti abrasivi, di alcuni prodotti siderurgici e di altri metalli, degli utensili, delle macchine, del materiale elettrico, degli strumenti scientifici e degli orologi. Si può quindi affermare che la trattativa ha coinvolto molti dei più importanti rami della produzione nazionale.

Le domande italiane concernevano i prodotti ortofrutticoli, quelli delle industrie alimentari, i vini di ogni genere, alcuni rami della industria tessile, della meccanica, della gomma, della produzione marmifera, e di altri settori di attività italiana.

L'esame di tutta questa materia ha richiesto un lavoro, sia da parte nostra che da parte svizzera, assai lungo, paziente, effettuato con il concorso di tecnici delle produzioni e con la raccolta di elementi economici di carattere generale e specifico.

Si vennero durante le trattative a trovarsi di fronte due economie con le loro proprie caratteristiche, le proprie difficoltà e le proprie aspirazioni. Da una parte un Paese ricco, equilibrato nelle sue attività, tranquillo in un diffuso benessere, con un'industria modernamente attrezzata ed un'agricoltura sviluppata negli ultimi anni senza risparmio di capitali e di lavoro. Dall'altra un Paese che lavora faticosamente in un ambiente non tranquillo in continuo notevole aumento demografico, scarso di risorse e di capitali, con una disoccupazione rilevante e costosa, con produzioni che risentono ancora di un passato sfavorevole sotto molti aspetti.

È naturale che tali trattative abbiano richiesto un periodo lungo di tempo per essere concluse: le difficoltà da superare sono state molte e i punti di conciliazione hanno perciò imposto soluzioni transattive.

Nelle pagine, che seguono, si danno i dettagli dei risultati raggiunti, sia per quanto concerne la tariffa di importazione in Svizzera, sia per quanto riguarda la tariffa di importazione in Italia.

Qui devesi per ora rilevare che le trattative hanno condotto alla stipulazione di un accordo addizionale al trattato del 27 gennaio 1923: si tratta cioè di un accordo che ne modifica le Parti tariffarie, conservando tutte la parte dei dispositivi, a cui sopra si è accennato, compresa quindi la stipulazione generale delle clausole della nazione più favorita in materia doganale.

L'accordo addizionale (*Avenant*) abroga gli allegati *A*, *B*, *C* e *D*, indicati all'articolo 3 del trattato di commercio del 27 gennaio 1923 ed insieme gli accordi complementari di carattere tariffario che ad essi si riferiscono e sostituisce agli allegati *A* e *C* suddetti due nuove liste *A* e *B*, che fissano i dazi massimi di importazione in Italia e rispettivamente in Svizzera per i prodotti originali e provenienti dalla Svizzera o dall'Italia compresi nelle liste medesime.

L'accordo stabilisce inoltre che esso ha la durata di un anno a partire dalla sua entrata in vigore a titolo provvisorio, stabilita dal 15 luglio 1950. Trascorso l'anno di applicazione se l'accordo stesso non è stato denunciato tre mesi prima del 14 luglio 1951, esso verrà rinnovato per tacita proroga. In tale caso ciascuna parte contraente ha diritto di denunciarlo in ogni momento ed allora la denuncia avrà effetto alla fine del trimestre dell'anno civile successivo a quello nel quale è stata effettuata la comunicazione della denuncia stessa.

Per anno civile si intende il decorso annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'accordo conferma il mantenimento in vigore delle disposizioni del trattato del 27 gennaio 1923, non toccate dall'accordo stesso, a tempo indeterminato secondo le norme dell'articolo 24, e quindi con la possibilità di denuncia in ogni momento con effetto a sei mesi dalla data della denuncia stessa.

L'accordo addizionale è stato approvato dal Consiglio federale Svizzero ed ha avuto quindi applicazione. Devesi avvertire tuttavia che per le voci svizzere, i cui dazi stabiliti dalla lista *B* superano i dazi convenzionali attuali, le nuove aliquote non sono entrate in vigore. In questi casi si è continuato da parte svizzera ad applicare in modo autonomo i dazi attuali. Dipenderà dalla politica generale svizzera in materia di tariffa doganale di decidere se e quando e in quale misura, il Governo elvetico si debba valere della facoltà di aumentare i dazi fino alle aliquote indicate nell'accordo addizionale.

Da parte italiana si è provveduto, in attesa dell'approvazione parlamentare e della conseguente ratifica, all'applicazione in via provvisoria dei dazi ridotti mediante il decreto presidenziale del 1950 n. 578, adottato, in base alla legge del 23 dicembre 1949, n. 993, sulla delega al Governo di emanare una nuova tariffa doganale, sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'articolo 3 della legge stessa.

È stato ritenuto opportuno procedere all'applicazione immediata delle intese, per fare coincidere l'entrata in vigore di esse con quella della nuova tariffa doganale, evitando complicazioni anche nei riguardi delle nostre esportazioni.

L'accordo addizionale ha il carattere di un accordo temporaneo. La ragione di ciò va trovata in tre considerazioni:

1° la legge di delega al Governo per l'emanazione della tariffa prevede una certa gradualità di applicazione dei nuovi dazi, ora ciò può consigliare la possibilità di revisioni delle intese raggiunte;

2° l'Italia ha partecipato alla Conferenza per le trattative tariffarie doganali indetta a Torquay (Inghilterra) in applicazione dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (G. A. T. T.). Ciò viene a determinare nel regime doganale italiano delle notevoli modifiche, dopo le quali potrebbe sorgere l'opportunità di una revisione o di un completamento delle intese italo-elvetiche;

3° da parte svizzera si sta preparando una nuova tariffa doganale, la cui eventuale

emanazione implicherebbe un riesame degli accordi italo-svizzeri in vigore.

Connessi con il testo dell'accordo addizionale sono altri documenti firmati unitamente ad esso.

Uno è un protocollo speciale concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri ed italiani. Per essi si è convenuto di vincolare le aliquote stabilite per un periodo di un solo anno. Tre mesi prima della scadenza dell'anno le autorità italiane o svizzere faranno conoscere se hanno intenzione di modificare tali aliquote, ed in tal caso si avranno delle trattative per determinare il regime definitivo delle merci considerate.

Tale protocollo è strettamente connesso al risultato delle trattative plurilaterali, che si terranno — come si è avvertito — a Torquay. Si tratta di posizioni tariffarie di notevole importanza, che interessano più Paesi.

Il secondo atto è il *protocollo di firma*, che stabilisce alcune modalità per l'applicazione delle nuove clausole tariffarie (e cioè: quelle relative all'importazione in franchigia del bestiame bovino da allevamento e da reddito di alcune razze svizzere, e quelle concernenti certe specialità di formaggio ammesse al trattamento convenzionale), ovvero determina con maggiori particolari le portate di alcune concessioni pattuite.

Un altro è un protocollo speciale concernente l'importazione a condizioni di favore di alcuni prodotti forestali (legna da ardere, legno in tronchi e legno segato) provenienti da zone prossime alla frontiera (Canton Ticino, Vallate dei Grigioni di Meselcina, Degraglia, Poschiavo e Monastero) entro i limiti di dati quantitativi e con l'osservanza di certe formalità indicate nel protocollo stesso.

Un trattamento siffatto esisteva già nel passato e in forza del Protocollo addizionale al Trattato del 27 gennaio 1923, firmato il 30 dicembre 1933 (regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23).

Agli Atti suddetti seguono 3 note, una relativa al trattamento daziario dei filati di canapa all'importazione in Svizzera, una seconda informativa concernente la denominazione di formaggi finora considerati dalla dogana svizzera come facenti parte del tipo

italiano», ed una terza con la quale da parte italiana si assicura che in occasione di studi in materia di applicazione della imposta sull'entrata si terranno in considerazione le segnalazioni fatte dalla Delegazione svizzera circa il sistema di imposizione adottato alla importazione di orologi da tasca e da polso.

TARIFFA CONVENZIONALE ALL'IMPORTAZIONE  
IN ITALIA (LISTA A).

In precedenza sono stati indicati i rami di attività agricole e industriali sui quali si sono rivolte le richieste di agevolazioni daziarie presentate dalla Svizzera sulla base del progetto di tariffa doganale italiana. Attraverso trattative esse sono state lungamente vagliate, eliminando alcune di esse, in cui l'interesse svizzero appariva meno rilevante di fronte a quello di altri Paesi. In questi casi infatti le richieste potranno in seguito venire soddisfatte da altre importanti trattative che l'Italia dovrà condurre.

Per tutte le altre domande, a seguito di un lungo ed attento lavoro compiuto con spirito conciliativo, si è giunti alle soluzioni contenute nella lista A, che indica per ciascuna posizione l'aliquota daziaria massima da applicare all'importazione in Italia.

Le posizioni comprese nella lista A sono 426. In grandissima maggioranza si tratta di nuove pattuizioni. La lista infatti comprende soltanto 62 consolidamenti di dazi vincolati e ridotti negli Accordi stipulati ad Anncy che la Svizzera ha desiderato che venissero consolidati anche di fronte ad essa.

Alle posizioni suddette vanno aggiunte alcune poche note particolari, che costituiscono anche esse delle agevolazioni pattuite: esse consistono in norme relative alla classificazione delle merci considerate. Sono da aggiungere ancora le 36 posizioni contenute nel Protocollo speciale concernente il trattamento doganale di alcuni prodotti, di cui si è parlato nell'esame generale degli atti firmati.

È opportuno indicare qualche dettaglio circa il contenuto della lista A, fermandosi sulle posizioni più importanti.

1. *Bestiame bovino.*

Come è noto ad Anncy venne consolidata la disposizione in base alla quale i bovini di razza pura, da riproduzione sono ammessi all'importazione in franchigia. Ora tale disposizione è stata consolidata anche a favore della Svizzera e per di più la franchigia è stata estesa altresì ai bovini di razza pura da allevamento e da reddito.

Nel protocollo di firma sono state determinate le condizioni (certificati geneologici, norme sanitarie ecc.), le quali debbono essere soddisfatte da parte degli importatori per poter godere della franchigia suddetta.

Trattasi quindi di concessioni che agevolano assai l'importazione svizzera e al tempo stesso contribuiranno sensibilmente al miglioramento del patrimonio zootecnico nazionale.

2. *Formaggi.*

Per questi prodotti l'oggetto della negoziazione è stato limitato ai principali formaggi tipici svizzeri, per i quali v'è sempre stata una corrente tradizionale d'importazione in Italia di 30-40.000 quintali all'anno.

I dazi stabiliti in negoziazione sono superiori alle incidenze dei dazi oro convenzionati nel 1923, mentre invece corrispondono al trattamento vigente dal 1947 al luglio 1950 (diritto di licenza dal 10 per cento *ad valorem*). Una lieve maggiorazione (dazio dell'11 per cento) è stata mantenuta per i formaggi fusi, dato il grande sviluppo che la loro produzione è andata assumendo da qualche tempo in Italia.

Come indicato in altra parte della presente relazione i dazi in questione sono stati concordati sulla base della reciprocità per quanto riguarda il trattamento doganale svizzero sui nostri formaggi.

3. *Cioccolata.*

Il dazio *ad valorem* è stato pattuito in misura del 20 per cento che certamente non costituisce un'aliquota elevata considerato il prodotto cui si riferisce. Si è ritenuto pertanto opportuno affiancare detta aliquota con un minimo specifico di lire 200 a chilogrammo,

che rappresenta una garanzia minima per la nostra produzione, gravata da rilevanti oneri fiscali.

#### 4. *Prodotti chimici.*

Numerosi dazi sono stati convenzionati in questo settore ed una particolareggiata descrizione dei risultati richiederebbe una analisi delle singole situazioni delle produzioni per lo più alquanto differenti l'una dall'altra. In linea generale può darsi che i settori più importanti dei prodotti, i cui dazi sono stati negoziati, riguardano numerosi costituenti di essenze, profumi sintetici, alcuni intermedi per coloranti, nonché alcuni prodotti definiti come l'acido nitrico, l'acido acetico, numerosi prodotti medicinali sintetici come i salicitati, i sulfamidici, la finitina ecc., taluni alcaloidi, la vitamina A ecc.

Di particolare rilievo è stata la sistemazione del trattamento doganale raggiunta nella misura del 30 per cento *ad valorem* per i sulfamidici. Già la Commissione parlamentare per la tariffa doganale aveva rilevato che il dazio generale stabilito in misura del 50 per cento avrebbe dovuto essere riveduto dopo un periodo di prima applicazione della nuova tariffa.

Riduzioni di dazi sono state stabilite anche sui dazi di alcune preparazioni disinfettanti e su prodotti ausiliari della industria tessile.

Per le preparazioni farmaceutiche e le specialità medicinali sono stati consolidati alcuni dei dazi già negoziati ad Annecy, mentre per le preparazioni contenenti alcaloidi, i prodotti opoterapici sono state concesse riduzioni di qualche punto superiori a quelle già pattuite negli accordi di Annecy.

Particolare menzione merita la voce doganale concernente i colori organici sintetici. In questo settore è stato raggiunto un accordo, dopo una difficile trattativa, stabilendo dei dazi ridotti del 15 per cento per numerose specialità, tenendo conto delle segnalazioni avute da parte della nostra industria tessile. Di particolare rilievo è la riduzione del dazio del 20 per cento stabilita per i coloranti azoici, al 15 per cento per i coloranti indagasoli e al 15 o 18 per cento per i coloranti al tino a secondo della loro specie.

In genere può dirsi che i dazi del 15 per cento al 20 per cento riguardano una aliquota notevole, per quantità e valore, delle importazioni di coloranti. Per tutti gli altri il dazio convenzionale è del 25 per cento (eccettuati i colori allo zolfo il cui dazio non è stato vincolato).

La parte relativa al trattamento delle materie coloranti è stata una delle più difficili. Essa interessa in modo particolare l'industria svizzera, che nel mercato italiano ha collocato e colloca una rilevante quantità dei suoi prodotti. Negli ultimi anni essa è andata crescendo: da quintali 3.429 importati nel 1938, siamo saliti a quintali 5.447 nel 1947 e quintali 9.159 nel 1948 ed a quintali 14.369 nel 1949. Concorrenti con l'industria svizzera sono specialmente l'industria nord-americana e di recente si è riaffacciata l'industria germanica.

Di fronte a questa situazione si è cercato di sostenere la produzione italiana per quanto possibile, tenendo anche conto degli interessi rilevanti delle nostre industrie consumatrici.

Oggetto di particolare studio hanno formato alcuni tipi di colle ed i concimi azotati. Per questi ultimi sono stati consolidati i dazi generali del 15 per cento, mentre per la calcocianamide è stato concordato un contingente di tonnellate 10.000 con dazio ridotto.

#### 5. *Prodotti tessili.*

Sul mercato italiano l'industria tessile svizzera, specialmente cotoniera, trova uno sbocco di qualche rilievo. Le statistiche del 1949 indicano al riguardo alcune interessanti cifre.

L'importazione svizzera in Italia ha riguardato specialmente i tessuti di cotone non mercerizzati, imbianchiti lisci (208 quintali nel 1949) e quelli tinti lisci (302 quintali nel 1949) quelli stampati lisci (410 quintali nel 1949), nonché quelli graticolati greggi, lisci (quintali 115 nel 1949).

In linea generale tuttavia in questo settore i dazi negoziati riguardano per lo più specialità svizzere (come i tessuti di lana per scialli, sciarpe, foulards e simili, i tessuti leggeri di cotone, le mussoline broccate e i plumetis, i tessuti tipo garza e i tessuti di canapa per l'imballaggio di formaggi). Anche per i tes-

suti di lino leggerissimi è stata concessa una particolare riduzione. Speciale considerazione hanno avuto i pizzi, i ricami prodotti propri dell'industria svizzera. Pattuizioni riguardano altresì i nastri, i tessuti elastici, le maglierie, la biancheria ecc.

#### 6. *Prodotti siderurgici e metallurgici.*

Nel campo siderurgico praticamente la negoziazione è stata limitata ad una serie assai ristretta di prodotti. Oltre ad alcune leghe ferro-metalliche sono stati considerati specialmente i chiodi e la bulloneria, unitamente ad alcune specialità (bidoni per il latte, lavandini di acciaio inossidabile ecc.). Nel complesso può dirsi che il regime stabilito, pur agevolando le importazioni relative, è stato mantenuto in rapporto ai dazi dei prodotti base.

Molti semilavorati di rame sono stati negoziati ed i dazi sono stati posti in relazione a quelli per questo settore vincolati negli accordi di Annecy.

Oltre ad alcuni prodotti di nichelio e stagno, anche alcuni lavori di alluminio hanno formato oggetto di difficile negoziazione (fogli sottili e bulloni e viti), difficile dato che non si poteva prescindere dal trattamento stabilito per il prodotto di base (alluminio in pani e lingotti).

In particolare è da richiamare l'attenzione su di una questione relativa alle minuterie metalliche costituite da pezzi sagomati o torniti, di metalli ferrosi e di altri metalli, di peso non superiore a 25 grammi a pezzo. Queste minuterie sono state considerate in sottovoci speciali (925 ex *a-b*; 945 *b*; 953 *e*; 968 *d*), sotto le quali esse saranno classificate e sdoganate senza che da parte delle dogane si debba stabilire di volta in volta la loro definitiva destinazione. Infatti essi possono costituire parti minute di numerosi prodotti come ad esempio strumenti scientifici o apparecchi o macchine. È questa una notevole semplificazione, che potrà snellire le operazioni di sdoganamento in questo settore.

#### 7. *Utensili e macchine.*

È questo il settore dove sono state affrontate le più gravi difficoltà.

L'interesse svizzero all'importazione in Italia di questi prodotti è evidente e risulta dalle

cifre seguenti che rappresentano l'importazione in Italia di macchine ed apparecchi negli ultimi anni:

quintali 44.139 nel 1938; quintali 35.481 nel 1947; quintali 27.248 nel 1948; quintali 30.111 nel 1949.

Si tratta di una partita che rappresenta 4-5 miliardi di lire all'anno nel dopoguerra.

Un'intesa è stata raggiunta unicamente stabilendo dei dazi di particolare favore per talune specialità come risulta ad esempio, per la voce 1012 a riguardo degli utensili e per varie macchine previste in numerose posizioni e particolarmente nelle voci 1096, 1104, 1114, 1118, 1119, 1120, 1121, 1123, 1125. Trattasi di tipi particolari di macchine ed utensili il cui dazio è stato possibile ridurre per varie considerazioni ad un livello inferiore a quello che altrimenti si sarebbe dovuto offrire per le intere voci di portata più ampia. D'altra parte per varie posizioni è stato possibile convenzionare anche l'intera voce. Questo risultato è stato molto laborioso, data la particolare situazione in cui si trova attualmente l'industria meccanica italiana e dato il grande interesse che quella similare svizzera nutre per il mercato italiano. Devesi pure ricordare che con il trattato del 1923 in genere il trattamento allora accordato dall'Italia era in questo campo molto favorevole agli interessi svizzeri.

L'intesa nell'intero settore meccanico è stata raggiunta non soltanto con il convenzionamento di intere voci e di particolari concessioni pattuite per i tipi speciali, ma altresì grazie all'impegno assunto con un Protocollo a parte, con il quale, come si è già avvertito, è stato assicurato, per la durata di un anno a partire dal 15 luglio, il mantenimento del dazio del 15 per cento stabilito in via di prima applicazione della tariffa, per taluni prodotti delle industrie meccaniche, specialmente del settore elettrico, per il materiale elettrico e per gli accessori per tubi.

Per questi prodotti in pratica una negoziazione definitiva è stata rimandata di un anno e la risoluzione del problema è connessa con quella della liberazione.

## 8. Orologeria.

Oltre a talune concessioni per prodotti della meccanica fine e di precisione, è stato raggiunto un accordo per l'orologeria con dazi moderati per gli orologi con cassa di metalli preziosi e salvaguardando gli interessi della produzione nazionale per gli orologi comuni e le sveglie comuni.

Si può dire che salvo alcune eccezioni la maggior parte del capitolo dell'orologeria è stato convenzionato nell'accordo con la Svizzera.

Le aliquote dei dazi stabilite corrispondono in genere alle incidenze daziarie esistenti nel 1938. In questo campo la Svizzera ha ottenuto agevolazioni molto sensibili, assicurando così alla propria produzione un attivo sbocco.

Nella lista *A* per alcune posizioni sono indicati due dazi, di cui uno è compreso fra parentesi.

Come dice una nota posta a capo della lista:

*« I prodotti il cui dazio è contrassegnato con un asterisco (\*) sono in via temporanea ammessi ai dazi ridotti che sono indicati tra parentesi, risultanti dall'applicazione in via autonoma del regime provvisorio stabilito dal Governo italiano ».*

Convieni dare qualche chiarimento al riguardo ricordando che il dazio convenzionale è quello segnato da asterisco, mentre l'altro fra parentesi è quello che il Governo italiano ha stabilito di applicare provvisoriamente con il decreto Presidenziale dell'8 luglio 1950, n. 453. Avendo i dazi conseguenti a tale decreto carattere autonomo e provvisorio, non è stato in vari casi possibile offrire sulla tariffa generale delle riduzioni che giungessero alla misura dei dazi stessi. Ora in questi casi il dazio convenzionale fissato nella lista *A* è più elevato di quello della tariffa provvisoria, si è creduto opportuno indicare anche questo che per intanto viene applicato.

TARIFFA CONVENZIONALE ALL'IMPORTAZIONE  
IN SVIZZERA (LISTA *B*).

La lista *B* contiene i dazi svizzeri convenzionati a favore delle importazioni italiane. Si tratta in parte della conferma dei dazi finora vigenti, in parte dell'adattamento dei

dazi convenzionali del Trattato del 1923 alla svalutazione del franco svizzero del 1936, nel senso della clausola oro di detto trattato (disposizione addizionale: ad art. 3), nonché in alcuni casi, che sono relativamente pochi, di aumenti dei dazi convenzionati pure nel trattato medesimo, in misura superiore al detto adattamento.

Durante le trattative sono state abbandonate dall'Italia alcune precedenti agevolazioni per alcuni prodotti il cui traffico era stato di entità trascurabile, ed alcune altre poche posizioni che la Svizzera ha dichiarato di volere trattare con altri Paesi più interessati.

Riassumendo: delle 153 voci convenzionate, risulta che per 71 voci si ha un consolidamento del dazio previsto dal trattato del 1923, e per 6 voci l'aumento è contenuto in misura inferiore al 40-42 per cento corrispondente al tasso di rivalutazione.

Fra le voci che non hanno subito aumento si segnalano, fra le principali, le seguenti: riso - frutta fresche altrimenti imballate, altre - ortaggi freschi, altri - conserva di pomodoro in recipienti pesanti meno di kg. 5 - sementi - seta - tratta e cascami di seta - filati di rayon all'acetato e al cuproammonio - taluni tipi di tessuti di rayon, marmo e sughero greggio.

I prodotti che hanno subito un aumento inferiore al 40-42 per cento riguardano i tessuti di rayon, altri - stampati ed operati, e gli autoveicoli per il trasporto di persone.

Per 54 voci l'aumento è contenuto nella misura del 40-42 per cento corrispondente al tasso di rivalutazione. Fra le voci suddette si segnalano, fra le principali, le seguenti: frutta fresche; uva fresca da tavola, castagne, agrumi, frutta secche, ortaggi freschi, conserva di pomodoro in recipienti pesanti più di 5 chilogrammi, salumi, vini naturali, velluti e peluches di seta, tessuti di fiocco pesanti più di 200 grammi per metro quadrato, cappelli, oli essenziali d'agrumi.

Per le rimanenti 22 voci l'aumento è superiore, in varia misura, al tasso di rivalutazione del 40-42 per cento. Fra i prodotti compresi in questa categoria figurano i formaggi, i fiori freschi recisi, filati greggi di rayon, i tessuti di lana, le campane per i cappelli, le scope di



saggina, le treccie per cappelli, i cavi elettrici, gli acidi citrico e tartarico.

Facendo un calcolo in cifre, si ha che il trattato del 27 gennaio 1923 copriva complessivamente 160-165 milioni di franchi delle nostre esportazioni verso la Svizzera, di cui per 50 milioni non si ha alcun aumento di dazio; per 100 milioni l'aumento è contenuto nella misura del 40-42 per cento, e soltanto per 10-15 milioni si ha un aumento superiore al 40-42 per cento.

Dai dati e dalle cifre suddette risulta che, nel suo complesso, il trattamento ottenuto per le nostre esportazioni può considerarsi soddisfacente. Si può aggiungere qualche considerazione per taluni settori di particolare importanza, quali i prodotti ortofrutticoli, vini, formaggi e salami.

I prodotti ortofrutticoli che rappresentano il 35-40 per cento della nostra esportazione, non subiscono aumenti superiori al tasso di rivalutazione del 40-42 per cento. Vero è che non è stata accettata qualche nostra richiesta relativa all'uva fresca da tavola, ai pomodori freschi, cavolfiori e insalate, fagiolini e piselli freschi, taccole ed agli agrumi, ma le informazioni assunte ci assicurano che l'eventuale rivalutazione del dazio non pregiudicherà questo importante settore del nostro traffico verso la Svizzera, che ha denotato una forte espansione nel dopoguerra.

L'aumento del dazio sui fiori freschi da 25 a 75 franchi per quintale non dovrebbe ostacolare la nostra esportazione in caso di applicazione del nuovo dazio, dato che l'incidenza relativa è tuttavia moderata (15 per cento circa).

Per i *vini comuni*, la situazione rimane sostanzialmente invariata perchè nel caso di rivalutazione del dazio saranno aboliti i diritti addizionali attualmente dovuti di complessivi franchi 9 per quintale; ne risulterà pertanto un aumento di 1 franco per quintale per i vini comuni fino a 13 gradi alcole; e, per i vini di oltre 13 gradi, un aumento di 3 franchi per quintale per quelli rossi e di 4 franchi per quintale per quelli bianchi.

La situazione è meno favorevole per le *specialità di vini* la cui importanza è peraltro modesta (una ventina di milioni di lire). In-

fatti tali vini a seguito dell'accordo sono soggetti al pagamento della tassa sull'alcole nella misura di 60 franchi per quintale. Si è comunque ottenuto l'esenzione della rivalutazione del dazio (che avrebbe comportato un aumento di 12 o 20 franchi per quintale) a seconda che si tratti di vini in fusti o in bottiglia. Al netto, in definitiva si viene ad avere un aumento variabile di 31 o 39 franchi per quintale.

Lo stesso diritto di 60 franchi si applica al *vermouth*, per il quale quindi, essendo il dazio doganale restato immutato e non applicandosi i diritti addizionali, si ha pure al netto con l'applicazione della tassa di monopolio sull'alcole, un aumento di 39 franchi per quintale.

Per i *formaggi* si è dovuto accettare il criterio di stretta reciprocità già applicato con il trattato del 1923, si è dovuto accettare cioè un dazio specifico che, commisurato sul valore, corrisponde ad un'incidenza del 10 per cento circa, uguale al trattamento da noi offerto sui formaggi svizzeri. In rapporto al suo minore prezzo, si è ottenuto un dazio più basso per il Gongorzola.

Per i *salumi* l'aumento è stato contenuto nella misura della clausola oro. Si ritiene che l'eventuale rivalutazione del dazio sia sopportabile e non recherà pertanto pregiudizio all'esportazione. Si nutre peraltro qualche timore per l'adozione di possibili misure restrittive d'ordine quantitativo. In ogni modo si ha motivo di ritenere che il Governo svizzero terrà presente la grande importanza che ha questo ramo dell'esportazione italiana.

È da osservare da ultimo che i nuovi dazi convenzionali, in quanto implicano un trattamento superiore a quello precedentemente fissato nel Trattato del 1923, non sono entrati in vigore, salvo per quanto riguarda la tassa di monopolio sull'alcole che è stato applicato dal 26 luglio. Si aggiunge anche che taluni di tali dazi, come ad esempio quelli sui tessuti di lana e sulle automobili, sono convenzionati anche con terzi paesi, per cui la Svizzera non potrà aumentare i dazi stessi se non dopo previo accordo con i Paesi stessi.

## CONCLUSIONI.

Da quanto abbiamo esposto risulta che la tariffa convenzionale allegata all'Accordo del 14 luglio 1950 riguarda le correnti principali dei traffici fra l'Italia e la Svizzera.

L'intercambio italo-elvetico, secondo le statistiche svizzere, espresse in una moneta stabile, è il seguente:

Anno	Importazione italiana in Svizzera		Esportazioni elvetiche in Italia	
	Migliaia di tonn.	Milioni di frsv.	Migliaia di tonn.	Milioni di frsv.
1938 . . . . .	266,7	116,6	87,7	91,1
1946 . . . . .	159,7	225,7	71,5	156,1
1947 . . . . .	315,0	320,6	73,2	209,5
1948 . . . . .	426,7	229,0	43,9	227,0
1949 . . . . .	312,5	251,0	46,4	259,7
1950 (1° sem.)	184,8	148,1	47,1	187,8

Come vedesi, esso è intenso e rappresenta per i due Paesi delle quote elevate delle loro importazioni ed esportazioni.

Le cause di tali intensità di rapporti risalgono non solo nella contiguità dei due territori e nelle ottime relazioni culturali e politiche che sono sempre intercorse fra Italia e Svizzera, ma anche e soprattutto nel carattere delle due economie in molti settori complementari tra loro.

Il bilancio commerciale è stato sempre favorevole all'Italia. In questi ultimi anni la situazione si è venuta orientando verso un equilibrio, che è dovuto in parte notevole ai metodi di politica commerciale, che si sono dovuti seguire nelle relazioni di affari fra i due Paesi.

Dal 1938 ad oggi tuttavia, come indicano le cifre suddette, si ha un aumento considerevole dei traffici.

Ciò è dovuto soprattutto, alle particolari condizioni in cui è venuto a trovarsi il mercato svizzero subito dopo la guerra, a seguito della intensa richiesta di prodotti finiti e della necessità di ricostruire le proprie scorte. L'I-

talia ha potuto largamente avvantaggiarsi della situazione predetta estendendo le sue vendite persino a settori nuovi e diversi da quelli costituenti il normale traffico con la Svizzera. D'altra parte, l'Italia ha trovato nella Confederazione elvetica uno dei migliori mercati in grado di assicurarle rapidi rifornimenti di macchinari ed attrezzature industriali, prodotti chimici, farmaceutici, bestiame per la ricostituzione della sua economia.

L'anno 1947 segnò un *record* per le importazioni italiane in Svizzera. Dalla metà del 1948 si cominciò tuttavia a delineare un ritorno verso la normalità degli scambi italo-elveticici. La composizione dell'intercambio infatti si è venuta di mano in mano a modificare, riassumendo gradualmente il suo carattere tradizionale.

Gli acquisti svizzeri in Italia tendono ormai più verso i prodotti alimentari e gli ortofrutti che non verso i prodotti finiti, mentre i nostri acquisti nella Confederazione vanno riprendendo la struttura dell'ante-guerra. Al riguardo la tabella che segue indica l'evoluzione delle percentuali dei tre grandi gruppi di merci durante l'ultimo triennio, nei confronti dell'ultimo anno di pace.

	1938	1947	1948	1949
<i>Importazioni italiane in Svizzera.</i>				
Generi alimentari, formaggi, vini . . . . .	56,4	36,9	43,5	56,3
Materie prime . . . . .	18,5	12,4	16,5	11,9
Prodotti fabbricati . . . . .	25,1	50,7	40,0	31,8
	100 -	100 -	100 -	100 -
<i>Esportazioni svizzere in Italia.</i>				
Prodotti alimentari . . . . .	11,2	7,9	9,5	11,4
Materie prime . . . . .	14,3	19,2	8,4	4,5
Prodotti fabbricati . . . . .	74,5	72,9	82,1	84,1
	100 -	100 -	100 -	100 -

Ora le stipulazioni concluse conserveranno e faciliteranno certamente l'andamento dei traffici.

Per quanto concerne le nostre esportazioni è da avvertire che i dazi convenzionali concernono prodotti per i quali il mercato svizzero ha grandissima importanza. Nel 1949 esso ha assorbito ben il 63-62 per cento delle nostre esportazioni di «carne preparata, estratti di carne, brodi e minestre»; l'8,43 per cento delle nostre esportazioni di «riso»; il 19 per cento delle nostre esportazioni di «ortaggi freschi»; l'11,56 per cento delle nostre esportazioni di «agrumi», il 22 per cento circa delle nostre esportazioni di «frutta fresche»; il 54,64 per cento delle nostre esportazioni di «vini e vermouth», il 17 per cento circa delle nostre esportazioni di «autoveicoli».

Anche per quanto concerne le nostre importazioni dalla Svizzera è da dedurre le stesse conclusioni. L'Italia infatti ha acquistato dal Paese amico il 51,69 per cento di tutte le nostre importazioni di «formaggi»; il 34,18 per cento di tutte le nostre importazioni di «tessuti e di manufatti di cotone»; il 12,37 per

cento delle nostre importazioni di «Macchine ed apparecchi e loro parti»; il 65,83 per cento di tutte le nostre importazioni di «orologi e loro parti»; e infine il 19,15 per cento di tutte le nostre importazioni di «colori, lacche e vernici».

Ma l'Accordo italo-svizzero oltre ad avere un'importanza essenziale per le relazioni economiche fra i due Paesi contraenti, ha una importanza notevolissima nei riguardi dell'intercambio europeo ed anche extra europeo.

Esso, infatti, viene a costituire una parte notevole di quella tariffa convenzionale o d'uso, che è diretta ad agevolare i traffici fra il nostro Paese e gli altri.

Sotto questo riguardo l'Accordo si innesta in quella politica di riduzione delle tariffe doganali, che va svolgendosi in questi ultimi anni attraverso alle stipulazioni condotte nello spirito o sulla base dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Berna, fra l'Italia e la Svizzera, il 14 luglio 1950:

- a) *Avenant* al Trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923;
- b) Protocollo di firma;
- c) Protocollo concernente il trattamento doganale in Italia e in Svizzera di alcuni prodotti svizzeri e italiani;
- d) Protocollo concernente l'importazione di legname e di prodotti forestali dalla Svizzera in Italia;
- e) Scambi di Note.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore,

ALLEGATO

## AVENANT

AU TRAITE DE COMMERCE ENTRE LA SUISSE ET L'ITALIE,  
DU 27 JANVIER 1923

Conclu a Berne, le 14 juillet 1950

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne ont résolu d'abroger les Annexes *A*, *B*, *C* et *D* désignées à l'article 3 du Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923, ainsi annexes et de les remplacer par de nouvelles dispositions temporaires.

Les droits d'entrée en Italie sur les produits originaires et en provenance de la Suisse désignés dans la liste *A* ci-annexée, ne pourront dépasser, pendant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent Avenant, les taux indiqués dans ladite liste.

Les droits d'entrée en Suisse sur les produits originaires et en provenance de l'Italie, désignés dans la liste *B* ci-annexée, ne pourront dépasser, pendant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent Avenant, les taux indiqués dans ladite liste.

Le présent Avenant entrera en vigueur à titre provisoire le 15 juillet 1950 et reste valable pour la durée d'une année. Son entrée en vigueur définitive reste subordonnée à l'observation, de part et d'autre, des règles de procédure fixées dans les Constitutions des deux pays. Les Gouvernements des deux pays procéderont à l'échange des instruments de ratification afférents audit Avenant.

Si le présent Avenant n'est pas dénoncé trois mois avant le 14 juillet 1951, il sera prolongé par voie de tacite reconduction, chaque partie se réservant le droit de le dénoncer à tout moment pour lui faire prendre fin au terme du trimestre de l'année civile qui suivra celui pendant lequel la dénonciation aura été notifiée.

Les dispositions du Traité de commerce entre la Suisse et l'Italie du 27 janvier 1923 et les annexes qui l'accompagnent, qui ne sont pas visées par le présent Avenant restent en vigueur pour une durée indéterminée selon les dispositions de l'article 24 dudit Traité.

FAIT à Berne, en double expédition, le 14 juillet 1950.

Pour la SUISSE

J. HOTZ

Pour l'ITALIE

E. ANZILOTTI

LISTA A.

## DAZI ALL'ENTRATA IN ITALIA

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
--	---------------------------	------------------------

*Nota:*

I prodotti il cui dazio è contrassegnato con un asterisco (\*) saranno in via temporanea ammessi ai dazi ridotti che sono indicati tra parentesi, risultanti dall'applicazione in via autonoma del regime provvisorio stabilito dal Governo italiano.

## CAPITOLO I

## ANIMALI VIVI

## 1 Cavalli

I cavalli di razza pura (maschi e femmine, la cui genealogia sia ufficialmente certificabile), destinati alla riproduzione, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

## 3 Bestiame bovino

I bovini di razza pura, destinati alla riproduzione e la cui genealogia sia ufficialmente certificabile, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Sono anche ammessi in esenzione da dazio i bovini da allevamento e da reddito, di razza pura, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste

## 6 Bestiame suino:

Il bestiame suino di razza pura, destinato alla riproduzione e la cui genea-

N.ro e lettere  
della tariffa  
doganale italiana

DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Dazio  
sul  
valore

logia sia ufficialmente certificabile, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

### CAPITOLO III

#### PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

ex 22	Coregone (féras), agone e persico	10 %
-------	-----------------------------------	------

### CAPITOLO IV

#### LATTE E DERIVATI DEL LATTE, UOVA E MIELE

ex 29	Latte concentrato:	
a)	senza zucchero	18 %
b)	con zucchero	20 %
31	Formaggio di qualsiasi specie:	
ex a)	Formaggi: Vacherin Mont d'Or, Vacherin friburghese, Tête de Moine	10 %
ex b)	Formaggio: Emmenthal, Gruyère, Sbrinz Saanen, formaggi di montagna (specificati nel protocollo di firma), Tilsit e tipo Tilsit, formaggio al meliloto di Glaris	10 %
ex c)	Formaggi in scatole di peso netto non superiore a 250 grammi: Emmenthal e Gruyère, fusi; formaggi fusi con aggiunta di prosciutto o di erbe; formaggio alla crema	11 %

Ad ex 31:

- 1) S'intende che le denominazioni Emmenthal, Gruyère, Saanen, ecc. non indicano il luogo di produzione, ma il genere di fabbricazione svizzero. Il dazio convenzionale è di conseguenza applicabile a tutti i formaggi di questo genere di fabbricazione quaunque sia la regione svizzera dalla quale provengano.

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
--	---------------------------	------------------------

2) I formaggi sono ammessi ai dazi convenzionali solo se sono importati sotto una delle denominazioni indicate nel presente accordo.

3) Nel caso in cui un dazio inferiore a quello stabilito per i formaggi classificati sotto la voce 31 fosse accordato dall'Italia ad un terzo paese qualsiasi, per ogni altro tipo o specialità di formaggio a pasta molle, a pasta semidura o dura o di formaggio fuso in scatola, lo stesso dazio sarà applicato ai formaggi svizzeri suddetti, secondo la specie.

#### CAPITOLO VIII

##### FRUTTA COMMESTIBILI

75	Mele, pere e cotogne, fresche:	
a)	mele dal 1° dicembre al 30 giugno	8 %

#### CAPITOLO XV

##### SOSTANZE GRASSE, GRASSI, OLI E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE GRASSI ALIMENTARI LAVORATI, CERE DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE

143 b)	Oli cotti, ossidati, soffiati o standolizzati - altri	15 % * (13 %)
--------	---	---------------

#### CAPITOLO XVIII

##### CACAO E SUE PREPARAZIONI

171	Cioccolata e prodotti alla cioccolata:	
ex a)	Cioccolata pura o con aggiunta di altre sostanze, in tavolette e in blocchi, del peso da 50 a 400 grammi	20 % con un dazio minimo di lire 200 per kg. netto

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
--	---------------------------	------------------------

## CAPITOLO XX

PREPARAZIONI E CONSERVE DI  
ORTAGGI, DI FRUTTA E DI ALTRE  
PIANTE O PARTI DI PIANTE

183	Succhi di frutta o di ortaggi, concentrati o no, esclusi quelli di uva:	
ex a)	2) Succhi di mele o di pere, concentrati o no, senza aggiunta di zuccheri	10 %

## CAPITOLO XXII

BEVANDE, LIQUIDI ALCOOLICI,  
ACETI

199	Altre bevande fermentate:	
a)	Sidro di mele o di pere	10 %
200	Acquaviti:	
ex d)	Kirsch in bottiglie di capacità non superiore a 1 litro.	25 %

## CAPITOLO XXVIII

## PRODOTTI CHIMICI INORGANICI

288	Acido nitrico	16 %
300	Soda caustica (idrossido di sodio) e perossido di sodio:	
b)	Perossido di sodio (biossido), compreso l'ossilite	20 %
339	Persolfati	20 %
349	Silicati:	
a)	di sodio	20 %
360	Carburi:	
c)	di silicio:	
	2) macinato	15 %



N.ro e lettere  
della tariffa  
doganale italiana

DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Dazio  
sul  
valore

CAPITOLO XXIX

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

362	Idrocarburi non nominati nè compresi altrove:	
	b) Derivati alogenati degli idrocarburi:	
	1) Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:	
	ex teta) Bromostirolo	20 %
	c) Derivati solfonati e nitrati degli idrocarburi:	
	2) Derivati nitrati:	
	beta) degli idrocarburi aromatici:	
	I) Mononucleari:	
	A) Mononitrobenzolo e dinitrobenzoli	20 %
	D) Trinitrobutilmetaxilolo (muschio xilene)	16 %
363	Alcoli:	
	a) Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati e nitrati, non nominati nè compresi altrove:	
	1) Monoalcoli:	
	gamma) alcoli butilici	20 %
	zeta) geraniolo, citronellolo, linalolo	20 %
	eta) rodinolo merolo e vetiverolo	15 %
	b) Alcoli cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati:	
	2) Mentolo	15 %
	4) Terpeneolo	23 %
	c) Alcoli aromatici e loro derivati alogenati, solfonati e nitrati:	
	2) Alcool feniletilico	25 %
	3) alcool fenilpropilico	15 %
	4) Alcool cinnamico	15 %
	5) Altri (difenilcarbinolo, trifenilcarbinolo, ecc).	15 % * (13 %)
364	Fenoli:	
	d) Derivati alogenati, solfonati, nitrati e misti (solfoalogenati, ecc.), loro sali e loro esteri:	
	ex 3) dinitrocresoli	15 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
365	Eteri-ossidi:	
a)	Eteri-ossidi aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati:	
	2) Eteri-ossidi-alcoli (glicole dietile- nico e suoi eteri, ecc.)	20 %
c)	Eteri-ossidi aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati:	
	1) Dei monofenoli:	
	<i>gamma</i> ) Anetolo	18 %
	<i>jota</i> ) Eteri metilici dei dinitro-bu- butilmetacresoli (muschio ambretta)	15 %
	2) Dei polifenoli:	
	<i>delta</i> ) Eugenolo e isoeugenolo	15 %
	3) Eteri-ossidi-alcoli aromatici ed altri eteri-ossidi aromatici, non no- minati nè compresi altrove:	
	<i>alfa</i> ) Alcole anisico,	15 %
366	Aldeidi:	
a)	Aldeidi:	
	1) Acicliche:	
	<i>alfa</i> ) Sature:	
	IV) Metaldeide in polvere	15 %
	VIII) Aldeidi da C8 a C12	12 %
	<i>beta</i> ) Non sature:	
	I) Citrale e citronellale	20 %
	2) Cicloparaffiniche, cicloolefiniche, cicloterpeniche	12 %
	3) Aromatiche:	
	ex <i>gamma</i> ) Aldeide Alfa-amilcinna- mica	20 %
	ex <i>gamma</i> ) Aldeide paraisopropilal- fametilidrocinnamica	16 %
	ex <i>delta</i> ) Aldeide fenilacetica	16 %
c)	Aldeidi-alcoli acicliche, aldeidi-eteri cicliche, aldeidi-fenoli, aldeidi-eteri fenoli, loro derivati alogenati, solfo- nati, nitrati, loro sali e loro esteri:	
	1) Aldeidi-alcoli acicliche:	
	<i>alfa</i> ) Idrossicitronellale	20 %
	2) Aldeidi-eteri cicliche, aldeidi-fe- noli, aldeidi-eteri-fenoli:	
	<i>gamma</i> ) Aldeide metilenprotoca- techica (piperonalio e eliotropina)	25 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	<i>epsilon</i> ) Aldeide parametossii- drossibenzoica (aldeide anisica)	18 %
367	Chetoni e chinoni:	
a)	Chetoni:	
	3) Aromatici:	
	<i>alfa</i> ) Metilnaftilchetone	15 %
b)	Chinoni:	
	4) Altri (naftochinone, metilantra- chinone, benzantrone, acenaften- chinone, fenantrenchinone, ecc.), chinoni-alcoli, chinoni-aldeidi, al- tri chinoni-fenoli, eccettuate le so- stanze coloranti	20 %
c)	Derivati alogenati, solfonati, nitrati dei chetoni e dei chinoni, loro sali e loro esteri:	
	2) Dei chetoni ciclici e dei chinoni:	
	<i>alfa</i> ) Dinitrometilbutilaceto-feno- none (muschio chetone)	15 %
368	Anidridi, acidi, cloruri-acidi, loro deri- vati, loro sali e loro esteri, non no- minati nè compresi altrove:	
a)	monoacidi, loro anidridi e loro cloru- ruri acidi, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	1) aciclici saturi:	
	<i>beta</i> ) acido acetico, suoi sali e suoi esteri:	
	I) acido acetico	23 % * (20 %)
	II) sali dell'acido acetico:	
	B) acetato di sodio	27 % * (23 %)
	III) esteri dell'acido acetico:	
	A) acetato di metile	27 %
	B) acetato di etile	27 %
	D) acetati di propile, d'isopropile, di butile e di isobutile	27 %
	F) acetati di linalile, di geranile e di citronellile	20 %
	L) acetato di terpenile	25 %
	M) altri	10 %
	<i>gamma</i> ) anidride acetica	25 % * (20 %)

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
b)	poliacidi, loro anidridi e loro cloruri, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	2) aromatici:	
	<i>alfa</i> ) acidi ftalici, loro sali e loro esteri; anidride ftalica:	
	III) esteri degli acidi ftalici:	
	A) ortoftaliti di metile, di etile, di butile, di cicloesile	25 % * (20 %)
d)	acidi-alcoli aciclici, loro anidridi e loro cloruri, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	ex 5) acido gluconico	30 % * (28 %)
368 f)	acidi-alcoli ciclici, acidi-fenoli ed altri acidi ciclici a funzioni complesse, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	1) acido colico e suoi derivati	15 %
	2) acido salicilico, suoi sali e suoi esteri:	
	<i>beta</i> sali dell'acido salicilico:	
	III) altri sali	20 %
	<i>gamma</i> ) esteri dell'acido salicilico:	
	ex III) salicilato di amile, di benzile	30 %
	ex 11) altri:	
	metilfenilglicidato di etile	15 %
369	Esteri degli acidi minerali e loro sali (di- versi dall'acido solfidrico e dagli acidi alogenati):	
	e) esteri fosforici:	
	3) acido inositesafosforico ed inosi- tesafosfati	18 %
370	Amine, loro sali e loro derivati di sostituzi- one, ad eccezione di quelli com- presi nella voce 371:	
	a) monoamine:	
	2) aromatiche:	
	<i>alfa</i> ) mononucleari:	
	I) anilina, suoi derivati e loro sali:	
	A) anilina e suoi sali	20 % * (18 %)
	II) toluidine, loro sali e loro derivati:	
	B) derivati alogenati, nitrati, solfo- nati, solfoalogenati, alchilati ed al- chisolfonati ed altri non nominati nè compresi altrove	25 % * (20 %)

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
370 b)	poliamine:	
	2) aromatiche:	
	<i>beta</i> ) polinucleari:	
	III) altre (monoamino e diaminodifenilamine, solfonate o non, loro derivati nitrati e loro sali, ecc.)	25 % * (20 %)
d)	amino-alcoli, amino-aldeidi, amino-chetoni, amino-chinoni, amino-fenoli, amino-naftoli, amino-acidi, loro derivati di sostituzione, loro sali e loro esteri, eccettuate le sostanze coloranti:	
	6) amino-acidi ciclici non nominati nè compresi altrove:	
	<i>ex beta</i> ) antranilato di metile	25 %
	<i>delta</i> ) acido paraaminosalicilico, suoi sali e suoi esteri	25 % * (23 %)
ex e)	sali di ammonio quaternari	18 %
ex e)	bromuro di dimetilcarbammato di meta-ossifeniltrimetilammonio	10 %
f)	diazo, azo, azossicomposti e loro derivati (sali di diazonio, ecc.), eccettuate le sostanze coloranti	25 % * (20 %)
ex f)	fenilazodiaminopiridina	18 %
371	Altri composti a funzione azotata:	
a)	amidi e loro sali:	
	1) acicliche:	
	<i>ex gamma</i> ) allilisopropilacetilcarbamide	12 %
	2) cicliche:	
	<i>alfa</i> ureine:	
	II) altre ureine:	
	A) dietildifenilurea (centralite)	18 %
	B) altre	25 % * (20 %)
371 a)	<i>beta</i> ureidi:	
	III) altre (etilocicloesenilmalonilurea e suoi sali, idantoina e suoi derivati di sostituzione, ecc.).	25 %
	<i>epsilon</i> ) arilidi e arilidi sostituite degli acidi ossinaftoici	25 % * (20 %)
d)	clorammine e sulfamidi:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	2) sulfamidi e loro sali:	
	<i>alfa</i> ) paraaminobenzensulfamide e suoi derivati non nominati nè com- presi altrove, e loro sali	30 %
372	Composti eterociclici, loro derivati, loro sali e loro esteri:	
	c) ad atomi di azoto:	
	ex 9) 1-fenil 2-3 dimetil-4-isopropil-5 isopirazolone	10 %
	15) combinazioni della paraamino- benzensulfamide con etero-ciclici azo- tati.	30 %
	ex 16) 3-3 dietil 2-4 diossopiperidina; dietil-diossotetraidropiridina	10 %
	d) altri composti eterociclici:	
	6) combinazioni della paraaminobenzen- sulfamide con eterociclici altri	30 %
373	Composti organo-minerali non nominati nè compresi altrove:	
	a) contenenti zolfo:	
	8) combinazioni della paraaminobenzen- sulfamide non nominate nè comprese altrove	30 %
374	Vitamine, ormoni e enzimi naturali o sintetici:	
	a) vitamine, loro sali e loro esteri:	
	1) liposolubili:	
	<i>beta</i> vitamina A, ivi compresi i concentrati di vitamina A e D	15 %
	c) enzimi:	
	3) pancreatina	18 %
375	Alcaloidi e glucosidi naturali o sintetici:	
	a) alcaloidi del gruppo dell'oppio, loro este- ri, loro eteri e loro sali:	
	3) altri (narceina, narcotina, papaveri- na, tebaina, ecc.):	
	A) papaverina	15 %
	B) altri	20 % * (15 %)
	c) altri alcaloidi: loro eteri, loro esteri e loro sali:	
	7) non nominati (solanina, piperina, coniina, teobromina, stricnina, efe- drina, emetina, atropina, arecolina, ecc)	15 % * (13 %)

N.ro e lettere  
della tariffa  
doganale italiana

DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Dazio  
sul  
valore

### CAPITOLO XXX

#### PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

380	Preparazioni disinfettanti, insetticide anti- tetricogamiche, erbicide e simili, ivi comprese le esche avvelenate, non no- minate nè comprese altrove:	
	b) altre:	
	1) in tavolette, pastiglie e simili, oppure confezionate in recipienti del contenu- to a netto, non superiore ad un chilo- grammo	22 % * (18 %)
	2) altre, presentate in imballaggi di un peso netto superiore a un chilogram- mo:	
	ex beta) preparazioni contenenti in- setticidi organici naturali o sintetici in soluzione di solventi organici	25 % * (20 %)
387	Prodotti ausiliari dell'industria tessile e conciaria (per l'imbibizione l'ensi- maggio, l'addolcimento, il digrassa- mento, la mordenzatura, l'appretto, ecc.) non nominati nè compresi altrove:	
	a) bozzime ed appretti a base di licheni, di di fucus, di carrube, e simili	12 %
	b) altri	15 %
ex 389	Composizioni per saldare, in pasta o in polvere	18 % * (15 %)

### CAPITOLO XXXI

#### PRODOTTI FARMACEUTICI

391	Sieri, vaccini ed altre colture batteriche	20 %
392	Cementi ed altri prodotti per otturazioni dentarie	15 %
394	Medicamenti preparati o dosati e altre preparazioni farmaceutiche:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
a)	specialità medicinali:	
	1) contenenti alcaloidi e loro sali o glucosidi	18 %
	6) a base di prodotti opoterapici, vitaminici e ormonici	20 %
	8) non nominate	20 %
b)	altri:	
ex 1)	estratto fluido di adonis vernalis	15 %
	3) cerotti, sparadrappi e taffetà, carte medicate (senapate, nitrato, antiasmatiche, ecc.) ovatte e garze di cotone medicate, supposte, candele, ovuli, matite, sigarette medicate, pomate, unguenti, vaseline e lanoline medicate, linimenti, balsamo opodeldoch, collodio medicinale	15 %
	5) capsule gelatinose, perle, pillole, granuli, globuli, cubetti, cachets, boli, compresse, confetti, pastiglie, medicamentosi	20 %
	6) contenenti alcaloidi e loro sali o glucosidi	17 %
	7) a base di prodotti opoterapici, vitaminici ed ormonici	17 %
	9) non nominati:	
	<i>alfa</i> ) associazione molecolare di bromuro di calcio e lactobionato di calcio	15 %
	<i>beta</i> ) altri	20 %

## CAPITOLO XXXIII

ESTRATTI PER TINTA E PER CON-  
CIA - SOSTANZE COLORANTI, CO-  
LORI, PITTURE, VERNICI E TIN-  
TURE - MASTICI - INCHIOSTRI

411	Sostanze coloranti organiche (derivanti dal catrame di carbon fossile); indaco naturale:	
a)	nitrosocoloranti e nitrocoloranti (ad eccezione dell'acido picrico)	25 % * (20%)



N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
b)	sostanze coloranti azoiche, comprese le miscele tra sali di diazonio stabilizzati e copulanti	20 %
c)	sostanze coloranti derivanti dallo stilbene	25 % * (20 %)
d)	sostanze coloranti tiazoliche e sostanze coloranti derivanti dal carbazolo:	
	1) deidrotioparatoluidina metilata e non solfonata (Tioflavina T e tipi corrispondenti)	15 %
	2) sostanze coloranti derivanti dal carbazolo	20 %
	3) altre	25 % * (20 %)
f)	sostanze coloranti derivanti dalla chinomina, comprese le sostanze coloranti aziniche, ossiaziniche e tiaziniche:	
	1) ossiaziniche	15 %
	2) altre	25 % * (20 %)
g)	sostanze coloranti derivanti dallo xantene:	
	1) etere etilico del cloruro di dietilamino-ortocarbossifenilxantilio (Rodamine 6 G e 6 G D N e tipi corrispondenti); derivati solfonici delle rodamine	15 %
	2) iodo floresceine, cloro-bromofloresceine (Eritrosine, Floxine, Rosa Bengala e tipi corrispondenti) •	15 %
	3) fosfotungstati e fosfomolibdati delle sostanze coloranti derivanti dallo xantene (coloranti Fanale e tipi corrispondenti)	15 %
	4) altre	25 % * (20 %)
h)	sostanze coloranti derivanti dalla acridina e dalla chinolina; sostanze coloranti derivanti dal di- e tri-fenilmetano:	
	1) derivati dall'acridina	15 %
	2) derivati dalla chinolina	15 %
	3) fosfotungstati e fosfomolibdati delle sostanze coloranti derivate dal di- e tri-fenilmetano (coloranti Fanale e tipi corrispondenti).	15 %
	4) altre	25 % * (20 %)

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
i)	sostanze coloranti ossichinoniche e antrachinoniche, ad eccezione dei coloranti al tino:	
	1) antrachinoniche disperse in preparazioni adatte alla tintura del raion acetato	15 %
	2) altre	25 % * (20 %)
k)	sostanze coloranti al tino non nominate nè comprese altrove (compreso l'indaco naturale e sintetico):	
	1) antrachinoniche	15 %
	2) altre	18 %
l)	altre sostanze coloranti organiche sintetiche:	
	1) esteri solforici delle sostanze coloranti al tino leucosolubili (indigosoli e tipi corrispondenti)	15 %
	2) pigmenti dispersi in preparazioni adatte alla stampa dei tessuti (tipo Orema, Microsol, Aridye e tipi corrispondenti)	15 %
	3) non nominate	25 % * (20 %)
ex 416	Vernici e pitture alla nitrocellulosa, alla nitrocellulosa con resine sintetiche, a base di resine sintetiche (alchidiche, viniliche, acriliche, ureiche, polistiroliche, ecc.) ed a base di cloro-caucciù; estratti pastosi per tali vernici, comunque confezionati	25 % * (23 %)
423	Inchiostri:	
	a) da stampa, per duplicatori e simili:	
	1) neri per giornali quotidiani (a base di nerofumo, senza oli essiccativi, e non contenenti oli leggeri di catrame)	10 %
	2) altri	20 %
	b) di ogni altra sorta (da scrivere, da disegno, da timbrare, copiativi, etto-grafici, poligrafici, litografici, ecc.) liquidi, in pasta o solidi (in pezzi, in polvere o in compresse)	20 %

N.ro e lettere  
della tariffa  
doganale italiana

DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Dazio  
sul  
valore

CAPITOLO XXXIV

OLII ESSENZIALI ED ESSENZE -  
SOSTANZE ODORIFERE  
ARTIFICIALI - PROFUMI

- 427 Miscugli di olii essenziali, dei loro costituenti isolati, di sostanze odorifere artificiali, adoperati come materia prima per la profumeria, le industrie alimentari o altre industrie
- kg. netto L. 1.500 \*  
+ 5 % sul valore  
(2200 + 4 % sul  
valore

CAPITOLO XXXV

SAPONI, LISCIVIE, CERE  
ARTIFICIALI, CANDELE ED ALTRI  
PRODOTTI A BASE DI GRASSI, DI  
OLII O DI CERE

- 432 Preparazioni per liscivie:
- a) contenenti persali, perossidi, sapone od altre sostanze organiche (alcoli grassi solfonati, detersivi, imbibenti, schiumogeni e simili) 20 % \* (18 %)
- 433 Solforicinati, solfoleati, solforesinati, solfonaftenati, alcoli solfonati della serie grassa e prodotti simili, con aggiunta o meno di solventi organici, anche contenenti saponi:
- a) solforicinati, solfoleati, solforesinati, solfonaftenati e prodotti simili 15 %
- b) alcoli solfonati della serie grassa e prodotti simili 23 % \* (20 %)
- 440 Paste per modelli a base di acidi grassi, di cere o di altre sostanze analoghe, in masse o in pani; cera per l'arterdentaria 15 % \* (13 %)

N.ro e lettere  
della tariffa  
doganale italiana

DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Dazio  
sul  
valore

CAPITOLO XXXVI

SOSTANZE ALBUMINOIDI E COLLE

449	Colle di origine animale non nominate nè comprese altrove:	
	<i>c)</i> di ossa, di pelli, di nervi, di tendini e altre	17 % * (15 %)
450	Colle di origine vegetale non nominate nè comprese altrove:	
	<i>b)</i> a base di glutine	22 %
451	Colle a base di sostanze solubili soltanto nei solventi organici:	
	<i>b)</i> colle cellulose e di resine sintetiche (ureiche viniliche e simili)	15 %
452	Altre colle non nominate nè comprese altrove:	
	<i>b)</i> altre	17 %

CAPITOLO XXXVII

POLVERI ED ESPLOSIVI - PREPARAZIONI PIROTECNICHE - FIAMMIFERI - LEGHE PIROFORICHE - PREPARAZIONI A BASE DI SOSTANZE INFIAMMABILI - PRODOTTI PER L'ESTINZIONE

462	Preparazioni a base di materie infiammabili non nominate nè comprese altrove:	
	<i>ex b)</i> metaldeide etilica in tavolette, compresse e bastoni	dazio della metaldeide

CAPITOLO XXXVIII

CONCIMI

466	Concimi minerali o chimici, azotati:	
	<i>b)</i> nitrato di calcio	15 % * (11 %)

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
e)	nitrato di ammonio con tenore di azoto non superiore a 34 per cento	15 % * (11 %)
f)	calcio-cianamide	
<i>Nota:</i>		
La calcio-cianamide è ammessa al dazio ridotto del 15 % * (11 %) sul valore entro i limiti di un contingente annuo di 10.000 tonnellate sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.		
ex h)	nitrato di calcio e d'ammonio con tenore in azoto non superiore a 20,5 per cento	15 % * (11 %)

## CAPITOLO XXXIX

## PELLI

485	Altre pelli rifinite o comunque lavorate, dopo la concia:	
e)	pelli di rettili, di sauriani e di pesci	15 %

## CAPITOLO XL

LAVORI IN CUOIO O IN PELLE E  
LAVORI DELLE INDUSTRIE AFFINI

492	Oggetti di pelle o di cuoio naturale o artificiale, per usi tecnici:	
a)	cinghie e corde per trasmissioni e trasporti:	
	1) cinghie piatte:	
	<i>alfa</i> ) a pieno spessore	15 %
	<i>beta</i> ) spaccate o ugualizzate di spessore.	15 %
	2) cinghie altre (comprese le trapezoidali) e corde	15 %
b)	parti e accessori di macchine e apparecchi	24 % * (20 %)
c)	utensili ed altri oggetti tecnici	18 %

N.ro e lettere  
della tariffa  
doganale italiana

DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Dazio  
sul  
valore

CAPITOLO XLII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIA-  
LI, RESINE SINTETICHE E LORO  
LAVORI

504	Prodotti di condensazione e di policondensazione:	
ex e)	prodotti di condensazione di composti poliossidrilici con cloridrine o epiclo-ridrine (resine etossiliniche), con o senza indurenti o sostanze di carica, anche con aggiunta di resine a base di urea-formaldeide o a base di melamina-formaldeide	15 %
506	Altre materie plastiche e resine artificiali non nominate nè comprese altrove:	
b)	resine naturali esterificate con poliacoli	15 %
ex d)	resine naturali modificate con fenolo e resine fenoliche	15 %

CAPITOLO XLIV

LEGNO E LAVORI DI LEGNO

524	Cascami di segheria, esclusa la segatura I cascami di segheria, destinati alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), sono ammessi in esenzione da dazio, entro i limiti di un contingente di quintali 100.000 annui, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	
555	Lavori di legno torniti, non nominati nè compresi altrove, anche commisti con altre materie:	
a)	oggetti per l'industria tessile:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	2) tubetti, spole, fusi, rocchetti e oggetti simili per la filatura e la tessitura:	
	<i>alfa</i> ) greggi	12 %
	<i>beta</i> ) puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati o altrimenti lavorati	15 % * (13 %)

## CAPITOLO XLVII

MATERIE OCCORRENTI PER LA  
FABBRICAZIONE DELLA CARTA

568	Pasta per carta:	
a)	di stracci	6 %
b)	di legno:	
	1) meccanica o semi-chimica, compresa la pasta bruna	6 %
	2) chimica:	
	<i>alfa</i> ) greggia	6 % * (esente)
	<i>beta</i> ) bianchita	6 % * (esente)

## CAPITOLO XLVIII

CARTA E CARTONI - LAVORI IN  
CARTA E IN CARTONE

576	Carta e cartoni spalmati o impregnati, non nominati nè compresi altrove:	
c)	patinati o smaltati:	
	1) bianchi o a tinta unita:	
ex	<i>alfa</i> ) flani per stereotipia	10 %
585	Carta o cartoni tagliati per predisporli ad un determinato uso o lavoro, anche piegati o pieghettati, non nominati nè compresi altrove:	
d)	altri:	
ex	1) cartoni tagliati in strisce di larghezza non superiore a 15 centimetri, destinati alla fabbricazione dei cartoni per meccanismi Jacquard	18 % * (14 %)

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
594	Altri lavori di arta o di cartone, non nominati nè compresi altrove:	
ex a)	carta e cartoni preparati per meccanismi Jacquard e simili	18 %

## CAPITOLO L

## SETA E CASCAMI DI SETA

619	Veli da buratti di seta, anche tagliati in qualsiasi forma	15 %
-----	--	------

## CAPITOLO LIII

## LANE, PELI E CRINI

657	Tessuti di lana o di peli fini:	
a)	puri e assimilati o misti di lana e peli fini:	
	ex 1) scialli, fazzoletti da testa, cachenez, fichus, anche con frange, stampati	18 %
	ex 2) scialli, fazzoletti da testa, cachenez, fichus, anche con frange, altri, pesanti per metro quadrato:	
	beta) più di 250 fino a 450 grammi	18 %
	gamma) 250 grammi o meno	18 %

## CAPITOLO LIV

## COTONE

670	Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, non mercerizzati:	
ex/b e)	pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro il lato	15 %
ex/b e)	pesanti 70 grammi o più, ma non più di 240 grammi per metro quadrato	



N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	ed aventi in catena ed in trama 40 fili o più, in fili semplici, nel quadra- to di un centimetro di lato	20 %
671	Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, mercerizzati:	
ex a/e)	pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato	15 %
ex a/e)	pesanti 70 grammi o più, ma non più di 240 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama più di un centimetro di lato	20 %
672	Tessuti di cotone, puri e assimilati, operati, non nominati nè compresi altrove, anche mercerizzati:	
ex a/e)	pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato	15 %
ex a/e)	pesanti 70 grammi o più ma non più di 240 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 40 fili o più, in fili semplici, nel qua- drato di un centimetro di lato	20 %
673	Tessuti di cotone, puri e assimilati, broc- cati:	
a)	mussoline broccate e plumetis	15 %
b)	altri	20 %
674	Tessuti di cotone puri e assimilati a punto di garza	15 %

## CAPITOLO LV

## LINO E RAMIÈ

680	Ramiè:	
b)	pettinato	10 % * (8 %)
681	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisci- viati, imbianchiti, tinti o stampati:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	a) puri o assimilati:	
	2) ritorti	18 %
683	Tessuti di lino o di ramiè:	
	a) puri o assimilati:	
	1) lisci:	
	<i>beta</i> ): imbianchiti, semicandidi, lavati, lisciviati, apprettati, aventi in catena ed in trama nel quadrato di 5 millimetri di lato	
	A) fino a 26 fili semplici	25 %
	B) più di 26 fili semplici	20 %
	2) operati:	
	<i>beta</i> ): imbianchiti, semicandidi, lavati, lisciviati, apprettati, aventi in catena ed in trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:	
	A) fino a 26 fili semplici	25 %
	B) più di 26 fili semplici	20 %
	ex 1) <i>beta</i> ) B:	
	ex 2) <i>beta</i> ) B:	
	tessuti di lino, puri o assimilati, imbianchiti, semicandidi, lavati, lisciviati, apprettati, anche operati, pesanti 70 grammi o meno per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 30 fili semplici o più nel quadrato di 5 millimetri di lato	15 %

## CAPITOLO LVI

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI  
FILATI E TESSUTI DI FILATI DI  
CARTA

693	Tessuti di canapa e di ginestra, puri o misti:	
	a) lisci:	
	ex 1) Tessuti di canapa, lisci, greggi, aventi in catena e in trama 5 fili ritorti o meno nel quadrato di 1 centimetro di lato	15 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
--	---------------------------	------------------------

## CAPITOLO LVIII

TAPPETI E ARAZZI - NASTRI E  
GALLONI - PASSAMANERIA -  
TULLI - TESSUTI A RETE - PIZZI -  
GUIPURES E RICAMI

703	Nastri e galloni:	
	b) di seta:	
	1) vellutati, felpati e simili,	23 %
	2) altri	18 %
	c) di fibre tessili, artificiali o sintetiche:	
	1) vellutati, felpati e simili	22 %
	2) altri	18 %
704	Nastri senza trama, di soli fili di ordito, incollati (bolduc), puri o misti:	
	ex b) di ramiè	15 %
705	Passamani, compresi la ciniglia, i fili rivestiti a spirale (guipés), trecce con o senza anima e manufatti simili:	
	ex g) di lino	15 %
709	Pizzi chimici e ricami senza fondo visi- bile	15 %
710	Altri ricami, anche su feltro, con fondo visibile, di materie tessili pure o miste:	
	b) di fibre tessili, artificiali o sintetiche:	
	1) su tulli	15 %
	2) altri	20 %
	d) di cotone:	
	1) a catenella o su tessuti a rete	15 %
	2) altri	15 %

N.ro e lettere  
della tariffa  
doganale italiana

DENOMINAZIONE DELLE MERCI

Dazio  
sul  
valore

CAPITOLO LIX

OVATTE E FELTRI - CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA - TESSUTI SPECIALI - TESSUTI IMPREGNATI O RICOPERTI DI INTONACO - MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

715	Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste:	
a)	non armati:	
	4) di lino o di ramiè, di canapa, di ginestra, di abaca o di juta, di sisal, anche intrecciati:	
	ex <i>alfa</i> ) Cordicelle di lino o di ramiè anche intrecciate, di diametro non superiore a 5 millimetri	18 %
ex 722	Tessuti d'arredamento, stampati, spalmati di materia plastica, cosiddetti « Chintz »	15 %
ex 722	Tessuti ricoperti di intonaco a base di cloruro di polivinile	22 % * (20 %)
727	Tessuti elastici (tessuti, nastri, tulli, pizzi passamani, ecc.), non nominati nè compresi altrove:	
a)	di fili metallici o di filati metallici, o di seta, puri o misti	20 % * (18 %)
b)	di fibre artificiali o sintetiche, puri o misti	20 % * (18 %)
c)	di altre materie tessili	20 % * (18 %)
732	Altri manufatti tessili per usi tecnici, non nominati nè compresi altrove:	
c)	tessuti feltrati semplici o a catene od a trame multiple, in pezza o in tessuti senza fine anche impregnati o intonacati, per la fabbricazione della carta ed altri usi tecnici:	
	1) di lana pura o mista	18 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
<b>CAPITOLO LX</b>		
<b>MAGLIERIA</b>		
735	Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici), talloni, punte, solette e manufatti simili di maglia:	
	e) di lana o di peli fini:	
	3) calze e calzini per bambini, di lunghezza fino a centimetri 22	15 %
736	Sottovesti a maglia e maglieria intima, non elastiche:	
	a) di seta, di fili metallici o di filati metallici	
	1) tagliate e cucite	15 %
	2) foggiate	15 %
	b) di fibre tessili sintetiche:	
	1) tagliate e cucite	15 %
	2) foggiate	15 %
	o) di lana o di peli fini:	
	1) tagliate e cucite	18 %
	2) foggiate	18 %
	e) di cotone:	
	1) tagliate e cucite	20 % * (18 %)
	2) foggiate	20 % * (18 %)
	f) di fibre tessili artificiali:	
	1) tagliate e cucite	20 % * (18 %)
	2) foggiate	20 % * (18 %)
737	Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati nè compresi altrove:	
	e) di lana o di peli fini:	
	1) tagliati e cuciti	25 % * (23 %)
	2) foggiate	22 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
738	Maglierie elastiche, anche gommate, esclusi i manufatti previsti dalla vo- ce 748:	
a)	in pezza	18 %
b)	altre, non nominate nè comprese al- trove	18 %

## CAPITOLO LXI

VESTIMENTA ED ACCESSORI PER  
VESTIMENTA DI TESSUTO

741	Biancheria da dosso per uomo e ragazzo, non nominata nè compresa altrove:	
ex a)	« crêpe de santé » di seta	18 %
ex c)	« crêpe de santé » di lana	15 %
ex d)	« crêpe de santé » di cotone	18 %
743	Fazzoletti da tasca:	
a)	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	12 %
744	Sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo:	
b)	altri:	
	3) di tessuto di lana o di peli fini	18 %
747	Guarnizioni per vesti e sottovesti da donna, (colli, soggoli, sparati, gale, polsini, falpalà e manufatti simili); rovesci, bistagne, paramano, em- blemi, distintivi ed altre analoghe guarnizioni per abiti:	
a)	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od al- tri simili lavori di effetto decora- tivo	15 %
748	Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giar- rettiere, cinture, guaine, mutandine e costumi da bagno, e manufatti si- mili, in tessuto o in maglieria,	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	anche elastici; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici:	
a)	fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo	20 %
b)	altri:	
	1) di seta:	
	<i>alfa</i> ) busti, fascette, reggipetto e simili	22 % * (20 %)
	<i>beta</i> ) bretelle, giarrettiere e simili	22 % * (20 %)
	<i>gamma</i> ) calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici	20 %
	2) di fibre tessili artificiali o sintetiche:	
	<i>alfa</i> ) busti, fascette, reggipetto e simili	22 % * (20 %)
	<i>beta</i> ) bretelle, giarrettiere e simili	22 % * (20 %)
	<i>gamma</i> ) calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici	20 %
	3) di altre materie tessili:	
	<i>alfa</i> ) busti, fascette, reggipetto e simili	22 % * (20 %)
	<i>beta</i> ) bretelle, giarrettiere e simili	22 % * (20 %)
	<i>gamma</i> ) calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici	20 %
<b>CAPITOLO LXIV</b>		
<b>CALZATURE E LORO PARTI</b>		
758	Calzature con suola di pelle o di cuoio, anche artificiale:	
a)	con tomaia di pelle o di cuoio, anche artificiale:	
	1) di altezza che non sorpassa la caviglia:	
	<i>beta</i> ) altre	20 %
		con un dazio massimo di lire 800 per paio

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
759	Calzature con suola di gomma elastica, anche sintetica, commiste o fode- rate con stoffa o non: b) con tomaia di qualsiasi altra materia: 1) di altezza che non sorpassa la ca- viglia	25 % * (20 %) con un dazio massi- mo di lire 800 per paio

## CAPITOLO LXVIII

LAVORI DI PIETRE, DI GESSO, DI  
CEMENTO, DI AMIANTO, DI MICA  
E DI MATERIE SIMILI

791	Mole, macine e lavori simili, anche mu- nite di cerchi, assi, perni o altre parti di materie diverse; parti di mole e di macine:	
	b) per affilare, aguzzare, levigare, retti- ficare, segnare e simili altri usi:	
	2) di abrasivi naturali agglomerati con o senza parti di pietra naturale o di terra cotta, pesanti per pezzo:	
	<i>alfa</i> ) più di 20 grammi	15 %
	<i>beta</i> ) 20 grammi o meno	18 %
	3) di abrasivi artificiali puri o in mi- scela con altre materie, con o senza parti di pietra naturale o di terra cotta, pesanti per pezzo:	
	<i>alfa</i> ) più di 20 grammi	18 %
	<i>beta</i> ) 20 grammi e meno	20 %
793	Abrasivi applicati su supporti	
	a) abrasivi naturali:	
	2) non nominati:	
	<i>alfa</i> ) applicati su tessuto	15 %
	<i>beta</i> ) altri	18 %
	b) abrasivi artificiali, puri o mescolati con altre materie:	
	1) applicati su tessuto	18 %
	2) altri	20 %



N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
--	---------------------------	------------------------

803	Mica:	
	b) in fogli:	
	2) formati da lamine incollate, anche su carta o tessuto	10 %

## CAPITOLO LXXIII

## FERRO - GHISA - ACCIAIO

876	Ferro - leghe allo stato greggio:	
ex b)	ferro-silico-alluminio e ferro-silico- manganese-alluminio, contenente più del 5 % di ogni singolo elemento diverso dal ferro, e non più del 90 % degli elementi stessi conside- rati nel complesso	12 %
c)	ferro-silicio, contenente più del 5, fino al 95 % di silicio	15 % * (12 %)
ex 904	Bidoni di ferro o di acciaio, per il tra- sporto del latte	22 %
913	Punte, chiodi, arpioni, occhielli a punta, ganci, di ferro o di acciaio:	
a)	chiodi di filo di ferro o di acciaio:	
	2) altri	
	ex <i>alfa</i> ) <i>beta</i> ): Chiodi altri, di filo di ferro o di acciaio, da scarpe	22 %
c)	chiodi da mascalcia	20 %
914	Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, non filettata (bulloni, dadi, per- notti, ribadini, copiglie, spine o chiavette e simili); rondelle, com- prese quelle elastiche o a molla, di ferro o di acciaio:	
ex b)	Bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti per pezzo meno di 15 grammi	18 %
915	Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, filettata (viti, cerchi, ganci, dadi, bulloni, ribadini e simili):	
b)	con filettatura a metallo:	
	1) viti, del diametro:	
	ex <i>gamma</i> ) inferiore a millimetri 1	10 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
ex b)	Bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti per pezzo meno di 15 grammi	18 %
924	Lavori di lamiera, di nastri o di tubi di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove:	
ex a)	Lavandini di acciaio-cromo-nickel inossidabile	12 %
925	Lavori di ferro, di acciaio e di ghisa malleabile, non nominati nè compresi altrove:	
ex e/f)	Pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura di barre di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile, pesanti, ciascuno, meno di 25 grammi	18 %

## CAPITOLO LXXIV

## RAME E SUE LEGHE

928	Barre e verghe di qualsiasi sezione e fili, di rame e sue leghe:	
a)	semplicemente laminati, estrusi, trafilati:	
	1) barre e profilati, greggi:	
	<i>alfa</i> ) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	15 %
	<i>beta</i> ) altri	15 %
	2) fili, greggi:	
	<i>alfa</i> ) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici	15 % * (14 %)
	<i>beta</i> ) altri	15 %
929	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame e sue leghe, non nominati nè compresi altrove:	
a)	greggi:	
	1) di forma quadrata o rettangolare:	
	<i>alfa</i> ) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	I) a superficie piana, non perforati	15 % * (14 %)
	II) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati	15 % * (14 %)
	<i>beta</i> ) altri:	
	I) a superficie piana, non perforati	15 % * (14 %)
	II) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati	15 % * (14 %)
	2) tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare:	
	<i>alfa</i> ) di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici:	
	I) a superficie piana, non perforati	15 % * (14 %)
	II) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati	15 % * (14 %)
	<i>beta</i> ) altri:	
	I) a superficie piana, non perforati	15 % * (14 %)
	II) scanalati, striati, ondulati, curvati o perforati	15 % * (14 %)
940	Bulloni, dadi, ribadini, copiglie, chiodi, chiodi, chiodi, chiodi, di rame e sue leghe, non filettati:	
	a) greggi	18 % * (16 %)
	b) comunque lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	18 % * (16 %)
941	Bulloni, viti, occhielli, ganci con passo a vite, dadi e simili, di rame e sue leghe, filettati:	
	a) greggi:	
	1) con filettatura a legno	20 % * (18 %)
	2) altri	20 % * (18 %)
	b) comunque lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	20 % * (18 %)
ex b)	Bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti per pezzo meno di 15 grammi	18 %
ex b)	Viti del diametro di 1 millimetro o meno	10 %
945	Lavori di rame e sue leghe, non nominati nè compresi altrove:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
b)	comunque lavorati alla superficie e con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie: ex 2) pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura da barre di rame e sue leghe, pesanti, ciascuno, meno di 25 grammi	18 %

## CAPITOLO LXXV

## NICHELIO E SUE LEGHE

*Nota:*

Le bacchette ed i fili di leghe di nichelio, nudi per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro, sono da sottoporre al dazio del 10 % sul valore.

947	Barre e profilati, di qualsiasi sezione, e fili, di nichelio e sue leghe:	
a)	di nichelio puro od anche contenente manganese:	
	1) non dorati, nè argentati, nè altrimenti lavorati alla superficie:	
	<i>alfa</i> ) fili trafilati	13 %
	<i>beta</i> ) altri	10 %
b)	di lega di nichelio contenente più di 10 % fino al 50 % di nichelio :	
	1) non dorati, nè argentati, nè altrimenti lavorati alla superficie:	
	<i>alfa</i> ) fili trafilati	12 % * (11 %)
	<i>beta</i> ) altri	10 %
948	Lamiere, piastre, fogli e nastri, di nichelio e sue leghe, non nominati nè compresi altrove:	
a)	di nichelio puro od anche contenente manganese:	
	1) a superficie greggia o decapata, di forma quadrata o rettangolare	13 %
	2) altri	13 %
b)	di lega di nichelio contenente più di 10 % fino al 50 % di nichelio:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
	1) a superficie greggia o decapata, di forma quadrata o rettangolare	13 %
	2) altri	13 %
953	Altri lavori di nichelio e sue leghe non nominati nè compresi altrove:	
e)	punte, chiodi, rampini, ganci e simili; bulloni, dadi, ribadini, viti e simili, filettati o no:	
	1) greggi	16 %
	2) lavorati o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	16 %
ex e)	pezzi ottenuti per sagomatura o torni- tura da barre di nichelio e sue le- ghe, pesanti, ciascuno, meno di 25 grammi	16 %

## CAPITOLO LXXVI

## ALLUMINIO E SUE LEGHE

*Nota:*

Le bacchette ed i fili di leghe di alluminio, nudi, per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro, sono da sottoporre al dazio del 10 % sul valore.

957	Fogli e nastri sottili, di alluminio e sue leghe, anche « gofrati », tagliati in qualsiasi forma, perforati, ricoperti di altri metalli o di altre materie, stampati, fissati o no su carta, car- tone, materie plastiche artificiali e supporti analoghi, dello spessore, non compreso il supporto di:	
a)	millimetri 0,05 o meno	28 %
b)	più di millimetri 0,05, fino a millimetri 0,10	28 %
ex 962	Bidoni di alluminio e sue leghe, per il trasporto del latte	25 %
968	Lavori di alluminio e sue leghe, non no- minati nè compresi altrove:	

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
b)	bulloni, ribaldini, dadi, occhielli e simili, filettati a vite o no; viti: ex 2) bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti per pezzo meno di 15 grammi	18 %
d)	non nominati: ex 2) pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura da barre di alluminio e sue leghe, pesanti, ciascuno, meno di 25 grammi	18 %

## CAPITOLO LXXVII

MAGNESIO, GLUCINIO (BERILLIO)  
E LORO LEGHE*Nota:*

Le bacchette ed i fili di leghe di magnesio, nudi, per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro, sono da sottoporre al dazio del 15 % sul valore.

## CAPITOLO LXXIX

## ZINCO E SUE LEGHE

*Nota:*

Le bacchette ed i fili di leghe di zinco, nudi, per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro, sono da sottoporre al dazio del 10 % sul valore.

## CAPITOLO LXXX

## STAGNO E SUE LEGHE

992 Fogli e nastri sottili, di stagno e sue leghe, anche « goffrati », tagliati in qualsiasi forma, perforati, ricoperti di altro metallo o di altre materie, stampati, fissati o no su carta, cartone, materie plastiche artificiali e supporti analoghi, del peso per metro quadrato, non compreso il supporto, di:

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
a)	grammi 150 o meno: 1) non fissati su carta, cartone, mate- rie plastiche artificiali e supporti analoghi	15 %
CAPITOLO LXXXII		
UTENSILI E STRUMENTI - OG- GETTI DI COLTELLERIA E POSA- TERIA DA TAVOLA		
1011	Altri utensili e strumenti a mano:	
g)	lime e raspe: 2) finite, della lunghezza di: <i>alfa</i> ) più di 35 centimetri <i>beta</i> ) 16 centimetri o più, fino a 35 centimetri <i>gamma</i> ) meno di 16 centimetri	22 % 20 % 18 %
1012	Utensili per macchine e per strumenti a mano, per la lavorazione dei me- talli, del legno e di altre materie dure (imbutitori, stampi, filiere, maschi, alesatori, frese, punzoni, strumenti per tornire e simili):	
a)	con parte operante di acciaio: ex 3) frese di peso inferiore a 30 grammi per pezzo ex 3) creatori 4) utensili per filettare (maschi, fi- liere e pettini) ex 5) coltelli per dentare ingranaggi ex 6) stampi e punzoni ex 7) barrette in acciaio trattato, per lavorazioni meccaniche	20 % 18 % 20 % 18 % 20 % 20 %
b)	con tagliente in diamante e conglo- merato diamantifero	10 %
1013	Lame da seghe:	
a)	seghe circolari, comprese le frese- seghe: ex 2) frese-seghe	26 %
b)	seghe a nastro	23 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1020	Rasoi e loro lame, esclusi quelli elettrici:	
a)	rasoi di sicurezza:	
	ex 2) lame per rasoi di sicurezza, finite	22 %

## CAPITOLO LXXXIII

LAVORI DIVERSI DI METALLO  
COMUNE NON NOMINATI NE  
COMPRESI ALTROVE

1025	Serrature, catenacci e lucchetti, anche di sicurezza; loro parti e loro chiavi:	
a)	serrature, catenacci e lucchetti, anche di sicurezza, presentati con o senza le relative chiavi:	
	2) altri, anche dorati, argentati, nichelati e simili:	
	beta) non nominati:	
	ex II) serrature per valige, di altri metalli comuni	25 % * (23 %)
ex 1041	Elettrodi per saldatura ad arco, costituiti da fili, bacchette o tubi, di leghe metalliche non ferrose	15 %

*Nota alla sezione XVI (Capitoli LXXXIV e LXXXV).*

I pezzi metallici, classificati nella sezione XVI, di peso inferiore a 25 grammi ciascuno, ottenuti per sagomatura e tornitura da barre di ferro o di acciaio, di rame e sue leghe, di nichelio e sue leghe, di alluminio e sue leghe, anche se sottoposti a successiva operazione di fresatura, piallatura o rullatura, seguono il trattamento dei lavori generici della materia di cui sono formati, senza tener conto dell'uso cui sono destinati.

## CAPITOLO LXXXIV

CALDAIE - MACCHINE -  
APPARECCHI E CONGEGNI  
MECCANICI

1055	Altre macchine motrici, non nominate nè comprese altrove:	
ex c)	apparecchi ad accumulazione di energia cinetica per veicoli di ogni sorta	15 %



N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1062	Parti staccate, non nominate nè comprese altrove, di macchine a vapore, di turbine, di motori, di pompe e di compressori:	
	a) pale, palette e rotori	20 %
	e) pistoni:	
	1) di leghe leggere	20 %
	i) segmenti di pistoni	15 %
1063	Ventilatori mossi meccanicamente o a mano:	
	a) centrifughi a spirale	20 %
	b) elicoidali	20 %
1067	Gruppi areotermici, areorefrigeranti, umidificatori e apparecchi simili, costituiti (in unico complesso) da un ventilatore con motore, uno scambiatore di temperatura, con o senza filtri, apparecchi di regolazione, bruciatori, dispositivi di umidificazione:	
	ex a) Gruppi per il condizionamento d'aria per industrie tessili	20 %
1070	Forni industriali con o senza rivestimento refrattario, e loro parti:	
	ex a) Forni elettrici speciali da laboratorio	20 %
ex 1072	Torrefattori; apparecchi, e dispositivi di evaporazione a vuoto, a strati sottili; apparecchi e dispositivi di essiccazione per atomizzazione	22 % * (20 %)
1075	Frigoriferi completi (armadi, serbatoi, banchi refrigerati, vetrine frigorifere, fontane refrigerate, e simili) del peso di:	
	a) più di 500 kilogrammi	18 %
1077	Attrezzature frigorifere ad elementi costitutivi fissati su un basamento comune:	
	a) funzionanti a compressore, del peso unitario di:	
	1) più di 250 kilogrammi	18 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
ex 1079	Macchine agricole per la lavorazione, la preparazione e il drenaggio del suolo, e loro parti staccate, esclusi gli aratri.	18 %
ex 1079	Coltivatori a dischi e altri aratri	20 %
1081	Macchine per la raccolta dei prodotti agricoli, e loro parti:	
ex d)	spandifieno	18 %
1085	Macchine per trinciare, frantumare e tritare prodotti agricoli, e loro parti	20 %
ex 1087	Scavapatate	18 %
1089	Macchine e apparecchi per l'industria casearia, e loro parti:	
b)	scrematrici	15 %
1091	Macchine e apparecchi per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, la fabbricazione di paste alimentari e simili, e loro parti	20 %
ex 1095	Macchine automatiche per la cucitura e la rilegatura dei libri	15 %
ex 1095	Altre macchine per la rilegatura dei libri	18 %
ex 1096	Taglia strisce con portabobine automatico; fustellatrici rotative per la lavorazione del cartone in bobine, per la fabbricazione di scatole a scomparti; macchine combinate piegatrici-incollatrici per la fabbricazione di scatole pieghevoli; macchine per operazioni combinate di cordonatura e tagliature con mettifogli automatico; macchine automatiche per operazioni combinate di taglio e stampa di cartoni in fogli per la fabbricazione di scatole pieghevoli; macchine fustellatrici e sagomatrici per la fabbricazione di scatole pieghevoli e per la lavorazione della carta e del cartone con mettifogli automatico; macchine rotative per la fustellatura e la stampa a più colori, di astucci di cartone.	20 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1097	Macchine per la stampa, e loro parti:	
c)	rotative per la stampa dei giornali	12 %
d)	rotative litografiche:	
	2) altre	12 %
ex e)	macchine rotative tipografiche per la stampa del cartone compatto e on- dulato	18 %
1104	Macchine e telai per maglieria:	
a)	rettilinei	
	3) macchine ad aghi articolati:	
	<i>ex beta</i> ) a motore del peso unitario superiore a 2 quintali	15 %
	b) circolari:	
	2) funzionanti con aghi di altro tipo:	
	<i>ex beta</i> ) con cilindro avente un dia- metro superiore a 60 centimetri	18 %
1109	Macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per le lavorazioni complementari delle materie tessili e dei prodotti tessili, e loro parti:	
f)	altri:	
	ex 2) carrelli idraulici porta-subbi	12 %
1113	Torni:	
ex a)	torni automatici ad un mandrino, a fantina mobile o fissa	12 %
ex 1114	Fresatrici per cave dei collettori e fresa- trici per camme	15 %
ex 1118	Foratrici per fori poligonali	15 %
ex 1118	Foratrici radiali rigide	14 %
ex 1119	Rettificatrici per ingranaggi e rettifica- trici secondo coordinate	14 %
ex 1119	Rettificatrici per filetti	15 %
ex 1120	Presse orizzontali meccaniche a stampi multipli per lavorazione di nastri me- tallici	15 %
ex 1121	Macchine per tracciare; macchine per dividere, circolari e lineari, esclusi i pantografi; macchine per sagomare le frese	12 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
ex 1121	Macchine per la rigatura di armi da fuoco	12 %
ex 1123	Presse automatiche di stampaggio a caldo per materie plastiche	15 %
1125	Accessori e parti staccate di macchine utensili, non nominati nè compresi altrove:	
a)	portapezzi e portautensili per macchine e per utensileria a mano, come mandrini, piattelli (esclusi quelli magnetici), morse per macchine, pinze da avvitare, impugnature, manicotti e torrette portautensili; filiere a scatto automatico:	
	1) mandrini universali	20 % * (18 %)
	ex 2) altri:	
	<i>alfa</i> ) pinze di trascinamento autocentranti	25 % * (23 %)
	<i>beta</i> ) mandrini per rettifiche interne, con motore	25 % * (23 %)
b)	dispositivi speciali da applicare su macchine utensili (apparecchi per alesare, fresare, rettificare, filettare, tornire, ecc.):	
	1) dispositivi idraulici per copiare	18 %
	2) altri	20 % * (18 %)
c)	apparecchi per dividere	20 % * (18 %)
d)	altri accessori e parti staccate	25 % * (20 %)
ex 1130	Bilance a nastro per pesatura continua; bilance automatiche elettro-ottiche; bilance contapezzi	15 %
1133	Macchine ed apparecchi per ufficio, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
a)	affrancatrici automatiche	20 %
1135	Montacarichi, ascensori e discensori, e loro parti:	
a)	a funzionamento elettrico, del peso:	
	1) superiore a chilogrammi 2000	25 % * (20 %)
ex 1159	Pulitrici-sabbiatrici per fonderie	20 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1160	Macchine ed apparecchi per la prova dei materiali	20 %
ex 1165	Macchine per giuntatura ed incollatura dei tranciati per legnami compensati	18 %
ex 1165	Macchine per avvolgere indotti	20 %

## CAPITOLO LXXXV

## MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI E MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI

1179	Condensatori elettrici fissi:	
a)	isolati con carta, del peso unitario:	
	2) di più di grammi 100	22 % * (18 %)
ex 1179	Generatori di neutroni	15 %
ex 1180	Potenzimetri da oltre 100 Kw	20 %
1186	Piccoli utensili e apparecchi, elettromeccanici, per uso domestico, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
b)	rasoi e tosatrici:	
	1) rasoi	20 %
1189	Apparecchi elettrotermici, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
ex d)	Apparecchi essiccatori ad effetto rapido per sabbie da fonderia	15 %
1194	Apparecchi elettrici per la telegrafia e telefonia, e loro parti:	
b)	per la commutazione telefonica:	
	1) apparecchi di abbonati	25 % * (18 %)
	2) commutatori a mano e automatici	25 % * (18 %)
	3) parti staccate:	
	<i>alfa</i> ) di apparecchi di abbonati	20 %
	<i>beta</i> ) di commutatori a mano ed automatici	20 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1195	Apparecchi elettrici di segnalazione e di protezione, e loro parti:	
b)	altri:	
	ex 1) apparecchi per ricerche di persone	15 %
1200	Apparecchi emittenti di radiotelegrafia, di radiotelegrafia e di televisione, compresi gli apparecchi rice-trasmittitori, pesanti:	
b)	più di 70, fino a 300 chilogrammi	20 %
c)	più di 300 chilogrammi	20 %
1202	Apparecchi radioelettrici, non nominati nè compresi altrove:	
d)	altri	20 %
ex d)	microscopi elettronici, diffrattografi elettronici	12 %

*Nota alla sezione XVII (Capitoli da LXXXVI e LXXXIX):*

I pezzi metallici, classificabili nella sezione XVII, di peso inferiore a 25 grammi ciascuno, ottenuti per sagomatura e tornitura da barre di ferro o di acciaio, di rame e sue leghe, di nichelio e sue leghe, di alluminio e sue leghe, anche se sottoposti a successiva operazione di fresatura, pialatura o rullatura, seguono il trattamento dei lavori generici della materia di cui sono formati, senza tener conto dell'uso cui sono destinati.

#### CAPITOLO LXXXVII

#### VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, CICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

1226	Altre parti staccate ed accessori per autoveicoli, escluse quelle per motori:	
b)	lavorati:	
	ex 2) ruote, raggiere, dischi e mozzi di ruote in ferro, acciaio o ghisa malleabile	20 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1229	Parti staccate ed accessori di veloci- pedi:	
d)	tira-raggi (nipples)	18 %
e)	non nominati:	
	ex 1) raccordi greggi	18 %
	ex 2) valvole	18 %

*Nota alla sezione XVIII (Capitoli da XC  
a XCII):*

I pezzi metallici, classificabili nella sezione XVIII, di peso inferiore a 25 grammi ciascuno, ottenuti per sagomatura e tornitura da barre di ferro o di acciaio, di rame e sue leghe, di nichelio e sue leghe, di alluminio e sue leghe, anche se sottoposti a successiva operazione di fresatura, piallatura o rullatura, seguono il trattamento dei lavori generici della materia di cui sono formati, senza tener conto dell'uso cui sono destinati.

CAPITOLO XC

STRUMENTI E APPARECCHI D'OT-  
TICA; PER FOTOGRAFIA E PER  
CINEMATOGRAFIA; DI MISURA, DI  
VERIFICA, DI PRECISIONE; STRU-  
MENTI ED APPARECCHI MEDICO-  
CHIRURGICI

1254	Apparecchi cinematografici da presa, con o senza obbiettivo, per cinema- tografia sonora o muta, e loro parti, escluse quelle ottiche	18 %
1261	Strumenti ed apparecchi di fisica, di chimica, di geofisica, meteorologia, idrologia, aerologia e di precisione, non nominati nè compresi altrove, con o senza lenti, e loro parti, esclu- se quelle ottiche:	
ex b)	apparecchi di microelettroforesi	15 %
ex b)	avvisatori d'incendio	20 %
ex b)	espansografi per il controllo delle farine	20 %
ex b)	stroboscopi	20 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1263	Strumenti da disegno e per calcolo:	
c)	righe, squadre, anche graduate; ed altri strumenti per disegno o per calcolo, non nominati nè compresi altrove	15 %
1264	Strumenti di misure lineari (metri, decimetri, regoli graduati, e simili), di qualsiasi materia, con o senza astuccio	15 %
1266	Apparecchi e strumenti per medicina e chirurgia umana e veterinaria, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
ex b)	colposcopi	20 %
1273	Strumenti di precisione per misura, per verifica e controllo, ad uso dei meccanici, non nominati nè compresi altrove e loro parti:	
ex c)	apparecchi per il controllo delle sabbie di fonderia	15 %
ex c)	microdurometri	18 %
ex c)	apparecchi per la determinazione delle rese di macinazione	18 %
1276	Contatori per elettricità, e loro parti:	
b)	di altra specie:	
	1) a tariffa doppia o tripla, ad eccedenza differenziale e con indici di massima domanda	18 %
	2) altri	15 %
1283	Altri apparecchi, non elettrici, di misura, di controllo, di regolazione o di analisi, per gas, per liquidi o per temperatura, e loro parti:	
c)	termostati	18 %
ex g)	polarimetri	20 %
1284	Apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti:	
ex a)	ripartitori e accumulatori di impulsi elettrici	15 %



N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
CAPITOLO XCI		
OROLOGERIA		
1285	Orologi da tasca, da polso e simili:	
a)	in cassa di oro o di platino	3 %
b)	in cassa d'argento	3 %
c)	in cassa di metalli comuni, placcati o ricoperti con lamina di metalli preziosi	5 %
		con un dazio minimo di lire 300 ciascuno
d)	in cassa di metalli comuni, anche dorati, platinati o argentati, o di altre materie	5 %
		con un dazio minimo di lire 300 ciascuno
1286	Svegli e pendole, compresa la cassa, pesanti 1 chilogrammo o meno:	
a)	in cassa di metalli preziosi	4 %
b)	altre	
	1) sveglie:	
	beta) fini	8 %
	2) pendole (orologi, da tavolo con movimento a bilanciere); altri orologi da tavolo e simili	15 %
1287	Cronometri e contatori da marina	5 %
1288	Orologi per autoveicoli, motocicli, imbarcazioni, aeromobili e simili:	
a)	di precisione, per aeromobili	5 %
b)	altri	18 %
1289	Orologi e pendole, non nominati nè compresi altrove:	
b)	altri:	
	1) regolatori astronomici e pendole da osservatorio	5 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1293	Casse di orologi:	
a)	da tasca, da polso e simili:	
	1) d'oro o di platino	5 %
	2) d'argento	5 %
	3) di altri metalli comuni, anche placcati o ricoperti con lamina, di metalli preziosi o di altre materie	8 %
b)	altri:	
	1) di metalli preziosi	5 %
	2) di legno	12 %
	3) di altre materie	15 %
1294	Movimenti di orologi:	
a)	per cronometri da marina	dazio dei cronometri da marina
b)	per autoveicoli, motocicli, imbarcazioni e aeromobili	dazio dei rispettivi orologi
c)	per orologi da tasca, da polso e simili	4,5 % con un dazio minimo di lire 300 ciascuno
ex d)	per pendole e pendolette	15 %
1295	Forniture da orologeria:	
a)	oli lubrificanti per orologi in recipienti del peso inferiore a grammi 50	10 %
b)	altre:	
	1) molle per orologi aventi una lunghezza fino a 3 millimetri	3 %
	2) altre	10 %

## CAPITOLO XCII

## STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO

1301	Fisarmoniche ed armoniche a bocca:	
b)	armoniche a bocca	20 %
1304	Strumenti da sala, a cilindro o a dischi, organi meccanici e simili; altri strumenti musicali non nominati nè compresi altrove:	
a)	suonerie musicali	10 %

N.ro e lettere della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore
1306	Accessori e parti staccate di strumenti musicali, non nominati nè compresi altrove:	
b)	metronomi e coristi	15 %
1308	Accessori e parti staccate di apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, escluse le pellicole ottenute con processo fotoelettrico:	
ex h)	aghi e zaffiri montati	15 %

## CAPITOLO XCVII

## LAVORI DIVERSI

## FATTI DI DIFFERENTI MATERIE

1347	Lapis, matite (mines), pastelli, carboncini e gessi per scrivere e per disegnare:	
a)	lapis, con o senza guarnizioni	23 %
b)	matite (mines) per scrivere o per disegnare su qualsiasi materia, comprese le matite (mines) litografiche; pastelli e carboncini	18 %

## LISTE B

## DROITS D'ENTREE EN SUISSE

## CATEGORIE I

## COMESTIBLES, BOISSONS, TABACS

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
-------------------------------	-------------------------------	---

A. CEREALES, MAÏS, RIZ ET LEGUMES A  
COSSE.

Céréales, maïs, légumes à cosse en grains  
perlés, égrugés, mondés ou concassés;  
grauau, semoule:

12	Riz	4,50
22	Pâtes	25.—

B. FRUITS ET LEGUMES.

Fruits et baies comestibles:  
frais:

à découvert ou en sacs:

pommes, poires:

23 a <sup>2</sup>	autres (qu'à cidre)	3.—
23 b)	autres fruits	3.—

N. B. ad 23 b):

On admet également d'après le no  
23 b) les cerises, les prunes et pruneaux,  
les groseilles et raisinets, les framboises,  
mûres et myrtilles, en corbeilles, cageots ou  
plateaux dont non seulement le fond, mais  
aussi les parois latérales sont tapissés de  
papier ordinaire ou de feuilles fraîches de  
plantes, même si ces contenants sont revê-  
tus d'une simple couverture non fixée de  
matériel quelconque.

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
	Autrement emballés	
24 a <sup>1</sup>	pommes, poires	7.—
24 a <sup>2</sup>	abricots	7.—
24 b	autres	10.—
30	Fruits et baies foulés; baies de genièvre sèches; racines de gentiane, de même que les herbes et racines non dénommées ailleurs au tarif général	10.—
	Raisins:	
	frais:	
	Raisins de table:	
31d	autres (qu'en colis postaux, en petits paquets, caisses, boîtes ou en barils de chêne)	21.—
	<i>N.B. ad 31:</i> Le poids d'une boîte, d'une caisse ou d'un panier rempli ne peut pas dépasser 12 kilogrammes.	
35	Châtaignes, fraîches ou sèches	7.—
	Fruits du Midi:	
36a	Citrons	5.—
37b	Figues	14.—
38	Amandes, avec ou sans coque autres fruits du Midi:	15.—
39a <sup>1</sup>	Olives fraîches	15.—
39a <sup>2</sup>	Câpres fraîches, pignons pelés	15.—
39a <sup>4</sup>	Noix et noisettes, avec ou sans coques	15.—
	Légumes:	
	frais	
40a	Choux, carottes jaunes, oignons comestibles	4,20
40b <sup>1</sup>	Tomates	7.—
40b <sup>2</sup>	autres, y compris les artichauts, asperges, cornichons, haricots et pois verts, truffes	10.—
	Conservés:	
	conservés au vinaigre ou autrement: en récipients de tout genre pesant plus de 5 kg:	
43a	Conserves de tomates	21.—

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
43b	autres, à l'exception des concombres et des cornichons	42.—
43c	Concombres et cornichons en récipients de tout genre pesant 5 kg ou moins:	42.—
44a	Conserves de tomates	35.—
44b	autres'	56.—

C. DENREES COLONIALES ET PRODUITS  
SIMILAIRES.

N. B. ad 72 et 74:

Les huiles d'olives, originaires d'Italie classées sous les positions 72 et 74 du tarif douanier suisse, ne seront pas soumises, à leur importation en Suisse, à un droit de douane ou à d'autres droits quelconques plus élevés ou plus onéreux que ceux prévus pour les autres huiles comestibles.

D. PRODUITS ALIMENTAIRES DE PRO-  
VENANCE ANIMALE.

Viande:

conservée:

salée, fumée; lard séché:

77a	Jambon	75.—
77b	autre	75.—
Charcuterie de tout genre:		
80a	Salami, salamini, mortadelle, zamponi et cotechini	85.—
80b	autre	105.—
84	Volailles mortes	42.—

Poissons, séchés, salés, marinés, fumés  
ou préparés d'une autre manière:  
sardines, thon, à l'huile ou marinés,  
anguilles marinées, poissons en sau-  
mure, filets d'anchois et de poissons  
similaires à l'huile ou à la sauce pi-  
quante, hors-d'œuvre à base de pois-  
sons avec adjonction de légumes:

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
ex 88	en récipients de tout genre pesant plus de 3 kg.	30.—
ex 89b	en récipients de tout genre pesant 3 kg ou moins	30.—
	Fromage: à pâte molle:	
ex 98a	Gorgonzola	25.—
ex 98a	Stracchino, Crescenza, Robiola, Italico (selon liste dans le Protocole de signature)	40.—
	à pâte dure:	
99a	Grana (Parmesan, Lodigiano et Reggiano)	50.—

*NB. ad 99 a):*

Sont également admis au droit de cette rubrique: Asiago; Bitto; Brà; Cacio-Cavallo; Fontina, Montasio; Pecorino; Canestrato; Provolone.

*NV. ad 98 a) et 99 a):*

1. Il est étendu que les désignations ci-dessus des spécialités italiennes telles que Parmesan, Reggiano, etc., n'indiquent pas le lieu de production, mais le genre de fabrication. Les droits de 25, 40 et 50 francs fixés ci-dessus sont par conséquent accordés pour toutes les sortes de fromages de ce genre de fabrication, quelle que soit la contrée d'où ils proviennent.

2. Les fromages ne sont admis aux droits conventionnels des nos 98 a) et 99 a) que s'ils sont importés sous l'une des dénominations indiquées dans le présent accord.

3. Dans le cas où un droit inférieur à celui fixé pour les fromages rentrant dans les nos 98 a) et 99 a) serait accordé par la Suisse à un tiers Etat quelconque, pour n'importe quel autre genre ou spécialité de fromage à pâte molle ou à pâte dure, le même droit sera appliqué aux fromages italiens susindiqués, selon l'espèce.

**E. COMESTIBLES NON DENOMMES AILLEURS****Comestibles fins:**

Conserves de fruits de tout genre, aussi au sucre et à l'acool, quel que soit

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
	leur emballage (y compris les fruits confits au sucre ou candis):	
101b	autres (qu'écorces de fruits du Midi confites ou candies)	55.—
102	Sucreries et confiseries	112.—
<b>G. BOISSONS.</b>		
Vin et moût:		
en fûts:		
Vin naturel jusqu'à 13,0° d'alcool inclusivement; moût:		
117a <sup>1</sup>	rouge	34.—
117a <sup>1</sup>	blanc	34.—
Vin naturel de 13,1° d'alcool et au dessus:		
117b <sup>1</sup>	rouge	42.—
117b <sup>1</sup>	blanc	46.—
<i>NB ad 117 a)<sup>1</sup> et 117 b)<sup>1</sup>:</i>		
Les vins rouges en flasques ordinaires contenant deux litres ou plus suivent le régime des vins rouges en fûts.		
Spécialités et vins doux autres que mistelles:		
ex 117c	Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Aleatico, Malvoisie, Muscat en bouteilles, etc.:	30.—
119a	Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Aleatico, Malvoisie et Muscat	35.—
119b	autre	50.—

*NB. ad 119 b):*

Les vins italiens légèrement pétillants, tels que Freisa, Recioto, Lambrusco, Nebiolo, Brachetto, Gragnano, en bouteilles, sont admis sous cette rubrique, pour autant que leur teneur en acide carbonique ne dépasse pas 4 grammes par litre.



Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
-------------------------------	-------------------------------	---

*NB. ad 117 a<sup>1-2</sup>, 117 b<sup>1-2</sup>, 117 c et 119 a-b:*

1. Les vins naturels, même avec légère addition d'alcool, ainsi que les spécialités de vin dites Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Aleatico, Malvoisie et Muscat, dont la force alcoolique ne dépasse pas, pour les uns et les autres, 15 degrés-volume, n'acquitteront que les droits de douane suivant les nos 117 a<sup>1</sup> b<sup>2</sup> et 117 c (en fûts) ou suivant les nos 119 a-b (en bouteilles, etc.).

2. Les vins naturels dont la force alcoolique dépasse 15 degrés-volume paient, outre le droit de douane, la finance de monopole de frs. 6. par degré et par quintal brut; les spécialités de vin dites Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Aleatico, Malvoisie, Muscat, dont la force alcoolique dépasse 15 degrés-volume paient, outre le droit de douane, une finance de monopole de frs. 60 par quintal brut.

3. Pour les mistelles la finance de monopole est fixée à frs. 120 par quintal, quelle que soit la teneur alcoolique.

4. Dans le cas où la Suisse accorderait à une tierce puissance des faveurs ultérieures quant au régime d'une spécialité quelconque de vin, ces faveurs seront immédiatement étendues, dans la même mesure, aux spécialités italiennes de vin Marsala, Vernaccia, Vino Santo, Aleatico, Malvoisie et Muscat.

129a	Vermouth en fûts, bouteilles ou cruchons: jusqu'à 18 degrés d'alcool	30.—
------	---	------

*NB. ad 129 a.*

Le vermouth en fûts, bouteilles ou cruchons rentrant sous ce numéro, est soumis, outre le droit de douane, à la finance de monopole de frs. 60 par quintal brut.

## CATEGORIE II

### ANIMAUX ET MATIERES ANIMALES; ENGRAIS ET DECHETS DE PROVENANCE ANIMALE

#### A. ANIMAUX.

	Pores:	
143	pesant plus de 60 kg.	50.—
158	Coraux, ouvrés, non montés	40.—

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. ets.
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

par quintal

## CATEGORIE III

CUIRS ET PEAUX, BRUTS ET FA-  
BRIQUES, OUVRAGES EN CUIR,  
CHAUSSURES

*NB. ad 195 d:*

A titre de tolérance, les souliers avec semelles d'une longueur de 23,5 cm. sont encore admis d'après le no 195 d.

## CATEGORIE IV

SEMENCES, PLANTES, PRODUITS  
VEGETAUX SERVANT A L'ALIMEN-  
TATION DU BETAIL ET DECHETS  
VEGETAUX

Semences:		
203	Semences de graminées et graine de trèfle	—50
205	Semences non dénommées ailleurs	—50
207	Fleurs fraîches coupées, rameaux, per- venches, etc., aussi en bouquets, couronnes, etc.	75.—
ex 211a	Feuillée, roseaux, balle de céréales	—20
212	Foin	—20
ex 213	Caroubes	—20
220	Produits des champs, des forêts et des jardins, frais, ne rentrant pas dans une des rubriques ci-dessus du tarif général, ni dans la catégorie I, co- mestibles, etc., du dit tarif	—20

## CATEGORIE V

## BOIS

Liège:		
227	brut ou en plaques	—50
253	Ustensiles en bois non dénommés ail- leurs au tarif général, aussi avec garnitures en métal	50.—

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
	Ouvrages de menuisier, meubles et parties de meubles (sauf les meubles en vannerie et les sièges en bois de hêtre courbé, dénommés au no 264 <i>b</i> ci après), massifs ou plaqués, même en tout ou en partie en bois courbé sculptés, ciselés, incrustés, avec mosaïque etc.:	
263	bruts	130.—
264 <i>a</i>	autres	140.—
	Ouvrages en bois de tout genre, finis, non dénommés ailleurs au tarif général:	
270	bruts	40.—
271	autres	70.—

## CATEGORIE VII

## MATIERES TEXTILES ET A TRESSER, CONFECTION

## C. SOIE.

434 <i>a</i>	Déchets de soie (frisons, bourre, déchets de cardettes, etc.); cocons défectueux	50.—
435 <i>a</i>	Bourre de soie peignée Soie et bourre de soie (chappe) pour le tissage: écruës: non moulinées	1.—
436	Grège	2.—
438 <i>a</i>	Organsin	2.—
438 <i>b</i>	Trame	70.—
439	Bourre de soie Soie et bourre de soie (cordonnet) à coudre, à broder, pour passementerie: écruës	100.—
443 <i>b</i>	Bourre de soie Fils de soie artificielle, non accomodés pour la vente en détail: bruts: en soie artificielle viscosée:	100.—

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
446a	simples	100.—
446b	retors	125.—
	en soie artificielle à l'acétate et au cuivre:	
ex 446e	simples	2.—
ex 446f	retors	2.—
	Tissus en soie, bourre de soie ou soie artificielle: à la pièce:	
447c	velours et peluche	420.—
	<i>NB: ad 447 d 1-2:</i>	
	Les tissus pour cravates, présentant 60 cm. au moins et 70 cm. au plus de largeur, ne seront pas soumis à leur importation en Suisse, à des droits d'entrée plus élevés que ceux perçus pour les autres tissus de l'espèce.	
	en fils de fibres textiles artificielles: pesant plus de 200 grammes par m <sup>2</sup> :	
447e <sup>1</sup>	purs	420.—
447e <sup>2</sup>	mélangés à d'autres matières textiles pesant de 130 à 200 g inclusivement par m <sup>2</sup> : écrus, blanchis, teints, de fils teints:	420.—
	unis:	
447f <sup>1</sup>	purs	450.—
447f <sup>2</sup>	mélangés à d'autres matières textiles imprimés ou façonnés:	450.—
447f <sup>3</sup>	purs	500.—
447f <sup>4</sup>	mélangés à d'autres matières textiles pesant moins de 130 grammes par m <sup>2</sup> écrus, blanchis, teints, de fils teints unis:	500.—
447g <sup>1</sup>	purs	600.—
447g <sup>2</sup>	mélangés à d'autres matières textiles imprimés ou façonnés:	600.—
447g <sup>3</sup>	purs	650.—

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
447g <sup>4</sup>	mélangés à d'autres matières textiles en autre soie artificielle: écrus, blanchis, teints, de fils teints: unis:	650.—
447h <sup>3</sup>	purs	600.—
447h <sup>4</sup>	mélangés à d'autres matières textiles imprimés ou façonnés:	600.—
447h <sup>5</sup>	purs	700.—
447h <sup>6</sup>	mélangés à d'autres matières textiles	700.—
<b>D. LAINE.</b>		
Tissus de laine, blanchis, teints, imprimés, de fils teints (tissus de laine cardée ou de laine peignée):		
474	pesant plus de 300 grammes par m <sup>2</sup> Ouvrages en feutre sans travail à l'aiguille:	500.—
490	Cloches en feutre de poils	250.—
491	Cloches en feutre de laine	100.—
<b>F. PAILLE, JONC, LIBER, OSIER, COPEAUX DE BOIS, ETC.</b>		
Paille assortie, rotin, liber, jonc, roseaux, osiers, copeaux de bois, paille de riz, racines de riz, sorgho, sparte (stipe, alfa) fibres de coco, feuilles de palmier, varech, crin végétal etc.:		
bruts:		
ex 502b	Rotin, roseaux, copeaux de bois	—50
Balais:		
505a	de saggina (sorghum saccharatum) avec ou sans manche	12.—
Tresses:		
508a	écruës	50.—
508b	autres	100.—

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
<b>H. ARTICLES CONFECTIONNES</b>		
Chapeaux non garnis:		
563	de paille, rotin, liber, etc.	350.—
Chapeaux garnis en tout ou en partie:		
567	de paille, rotin, liber, etc.	600.—
568	de feutre de poils	800.—
569	de feutre de laine	600.—

## CATEGORIE VIII

## MATIERES MINERALES

Pierres de taille, brutes, dégrossies ou sciées:		
dures:		
591a	Marbres à texture cristalline, syénite, porphyre et granit, susceptibles d'être polis, y compris le granit du Simplon.	—40
591b <sup>1</sup>	Pierres calcaires de Rizzato (marbres de Botticino et de Mazzano), pierres calcaires de Vérone (marbres de Vérone)	0,40
591b <sup>2</sup>	autres	0,50
Plaques de pierre, y compris le marbre et le granit, brutes, refendues, sciées, de l'épaisseur de:		
592	4 cm. jusqu'à 15 cm. inclusivement	1.50
593	moins de 4 cm	2.—

*NB. ad 592-593:*

Les fragments de plaques en marbre pour la fabrication de carrelages sont admis d'après ces numéros, même si les faces unies sont égrissées ou polies.

Ouvrages de tailleur et de tourneur de pierre:		
non moulurés:		
594	non égrissés	4.—
moulurés:		
non égrissés:		

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
596b	autres (qu'en pierre tendre ou de- midure, de moins de 200 kg au m <sup>3</sup> ) égrisés ou polis:	10.—
597b	autres (qu'en pierre tendre ou de- midure, de moins de 2000 kg. au m <sup>3</sup> )	14.—
598	avec ornements Ouvrages de sculpteur:	20.—
600	autres (qu'ébauches de statues)	30.—
601	Empreintes et objets moulés en plâtre, soufre, carton-pierre, papier-mâché, ciment, etc., à moins qu'ils ne ren- trent dans le no. 1145	50.—
604	Pierres à aiguiser	1.—
609	Argile, terre glaise; terre réfractaire; fa- rine fossile; terre à porcelaine (kao- lin) et terres et matières minérales brutes non dénommées ailleurs, mê- me calcinées, lavées ou moulues	—03
611	Pierre à plâtre, calcinée ou moulue Chaux grasse:	1.70
612	en morceaux Ciment:	1.20
619	Ciment Portland	2.—

## CATEGORIE IX

## ARGILE ET GRES, POTERIES

## A. ARGILE.

## Tuiles:

brutes ou engobées:

647	Tuiles à emboîtement	2.—
648	autres	2.—

## Briques:

brutes ou engobées:

651	pleines ou percées transversalement percées longitudinalement:	1.—
-----	---	-----

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts. par quintal
652	longues de 30 cm. ou moins	1,80
653	autres; hourdis	1.80

*NB. ad 653:*

Les baguettes profilées en argile, non vernissées, même remplies de béton, servant de support dans la construction de plafonds, sont admises d'après ce numéro.

## Dalles et carreaux:

d'une seule couleur, unis ou striés:

656	bruts ou engobés; carreaux de pavage Briques, tuyaux, dalles, etc.: réfractaires au feu et aux acides:	3.—
660a	Briques	3.50
660b	autres	3.50

*B. GRES.*

## Dalles et carreaux:

669	bruts (de couleur naturelle), d'une seule masse et d'une seule couleur	3.—
-----	---	-----

## CATEGORIE X

## VERRE

Verrerie et gobeletterie des espèces de verre indiquées aux nos 691/693:

696	en clisses grossières de bois, roseaux ou paille	17.—
699	Perles en verre	20.—

*NB. ad 699:*

Les perles en verre (conterie di Venezia) rentrent dans cette position, même si elles sont enfilées pour faciliter leur emballage et leur transport.



Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
-------------------------------	-------------------------------	---

## CATEGORIE XI

## METAUX

## B. CUIVRE

Câbles électriques de tout genre:

Câbles électriques de tout genre et fil:  
Ame isolée avec du caoutchouc, de  
la guttapercha ou du papier, non  
enveloppée de matière textile enrou-  
lée ou tressée:

825	Câbles avec gaine de plomb	60.—
826	Câbles avec gaine de plomb et arma- ture en fer	60.—
	Ame isolée avec du caoutchouc, e la guttapercha ou du papier, en- veloppée de fils ou de soie enrou- lés ou tressés:	
827	Câbles sans gaine de plomb	80.—
828	Câbles avec gaine de plomb	100.—

I. MINERAIS ET METAUX NON DENOM-  
MES AILLEURS.

877	Mercure	5.—
-----	---------	-----

## CATEGORIE XII

MACHINES, ENGINS MECANIQUES  
ET VEHICULES

## B. VEHICULES.

Voitures pour le transport des personnes  
ou des marchandises, non dénom-  
mées ailleurs au tarif général:

avec moteur mécanique:

Automobiles, y compris les électro-  
mobiles pour le transport des  
personnes, et châssis pour ces au-  
tomobiles: pesant par pièce:

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
ex 914a	moins de 800 kg.	135.—
ex 914b	800 jusqu'à 1200 kg. inclusivement	160.—
ex 914c	plus de 1200 jusqu'à 1600 kg. inclusivement	190.—
ex 914d	plus de 1600 kg.	220.—

## CATEGORIE XIII

HORLOGES ET MONTRES,  
INSTRUMENTS ET APPAREILS

## B. INSTRUMENTS ET APPAREILS.

Instruments de musique, même démon-  
tes:

961a	Guitares, mandolines et ocarinas	100.—
961b	autres	140.—

*N.B. ad 961 b:*

Les accordéons (armoniche a mantice)  
rentrent dans cette position.

## CATEGORIE XIV

DROGUERIES, SUBSTANCES ET  
PRODUITS CHIMIQUES, COULEURS  
ET PRODUITS SIMILAIRESA. OBJETS PHARMACEUTIQUES ET DRO-  
GUERIES; PARFUMERIES.

970	Jus e réglisse, parfumé ou non Produits chimiques organiques et inor- ganiques, pour usage pharmaceuti- que, non dénommés ailleurs au tarif général et ne rentrant pas dans la sous-catégorie B:	15.—
974a	Huile de ricin, incolore, purifiée:	10.—
978	Eaux minérales, naturelles ou artificiel- les	6.—

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
<b>B. SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES INDUSTRIELS.</b>		
Matières premières:		
987	Jus de citron	—30
993	Soufre en morceaux, blocs, canons et poudre	—20
994	Fleur de soufre (soufre sublimé)	—30
Matières auxiliaires préparées et pro- duits fabriqués inorganiques:		
ex 1008	Acide borique	2.—
1024	Borate de soude (borax)	—50
1044	Vitriol de cuivre et produits dits fun- gicides	8.—
Matières auxiliaires préparées et produits fabriqués organiques:		
1050	Acide citrique; acide tartrique	12.—
ex 1052	Huiles essentielles de fruits de genre citrus (agrumi), tels que citrons, oranges, mandarines et bergamottes	14.—
Extraits de substances contenant du tannin, liquides et solides:		
1055a	Extrait de châtaignier	9.—
ex 1055b	Extrait de sumac	—30
ex 1058	Bitartrate de potasse (tartre purifié, crème de tartre)	4.—
Matières explosibles et articles pyro- graphiques:		
1086	Allumettes-bougies	100.—

**D. GRAISSES, HUILES ET CIRES POUR  
USAGES INDUSTRIELS; HUILES MINE-  
RALES, HUILES DE GOUDRON ET HUILES  
RESINEUSES; SAVONS.**

Graisses liquides et huiles de tout genre  
pour usages industriels, brutes:

Huiles végétales:

Numéros du tarif suisse	DENOMINATION DES MARCHANDISES	Droits d'entrée fr. cts.  par quintal
1116	Huile d'olives, dénaturée; huile d'amandes; Oléine (acide oléique)	1.—
	Huiles, graisses et cires de tout genre, travaillées:	
	Ouvrages en cire:	
ex 1136	Bougies de stéarine, de paraffine et de suif, non dénommées ailleurs au tarif général	42.—

## CATÉGORIE XV

## ARTICLES NON DENOMMES

## AILLEURS

	Quincaillerie et articles de fantaisie de tout genre, non dénommés ailleurs au tarif général:	
1144b	en albâtre	420.—

*NB. ad 1151 d-e :*

Les vasques pour lampes, en albâtre, à l'état non monté, non combinées avec d'autres matières, sont admises aux taux conventionnels des nos 597 b et 598.

## PROCOLE DE SIGNATURE

Au moment de signer l'Avenant au Traité de commerce entre la Suisse et l'Italie du 27 janvier 1923, conclu à Berne, le 14 juillet 1950, le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne, désireux de compléter et de préciser le régime douanier applicable dans les relations commerciales entre les deux Pays, sont convenus des dispositions additionnelles suivantes:

*ad Liste A*

## IMPORTATION EN ITALIE

*Ad 3: Bétail bovin suisse:*

Il est entendu que l'entrée en franchise de droits prévue dans la note afférente à la position 3 du tarif douanier italien s'applique au bétail d'élevage et de rente des races suisses dites de Schwyz, de Simmental et de Fribourg qui satisfait aux exigences suivantes:

1) *Ascendance et généalogie:*

a) *Taureaux:* Généalogie prouvée par un certificat d'ascendance;

b) *Femelles:*

I. *Bétail de rente:* Certificat attestant la pureté de la race délivré par les conservateurs des « Herdbook » des races suisses;

II. *Bétail d'élevage:* Certificat d'ascendance.

2) *Productivité pour les mères de taureaux:* Observance des normes appliquées en Suisse par les Fédérations d'élevage.

3) *Santé:* Certificat de tuberculination.

En ce qui concerne le bétail de rente bénéficiant de l'exemption de droits, le Ministère italien de l'agriculture et des forêts se réserve d'effectuer un contrôle technique suivant des modalités à préciser avec l'autorité suisse compétente, d'un commun accord.

*Ad 31, ex b: Liste des fromages suisses dits « de Montagne ».*

Il est entendu que cette dénomination s'étend aux types suivants:

a) *Fromages de Bagnes et de Goms,* d'origine du Valais, accusant 45 % de matière grasse dans la substance sèche, meules de 5 à 10 kg. pâte demi-dure, croûte ferme.

b) *Fromages de Glaris et d'Uri*, représentant le fromage de montagne des cantons de Glaris et d'Uri, accusant au minimum 45 % de matière grasse dans la substance sèche, meules de 15 à 25 kg. ressemblant aux fromages de Gruyère.

c) *Piora et Maggia*, spécialités du canton du Tessin, meules de 5 à 12 kg. à pâte dure, accusant 45 % de matière grasse dans la substance sèche.

d) *Fromage d'Appenzell*, fabriqué exclusivement dans le canton d'Appenzell, matière grasse au minimum 48 %, meules de 7 à 15 kg. pâte demi-dure, fromage ressemblant au Tilsit.

Des modifications pourront être apportées à la liste susdite d'entente entre les deux Gouvernements.

*Ad 387 b: Produits auxiliaires de l'industrie textile etc.:*

Il est entendu que les produits désignés commercialement sous le nom de « sostanze per la sbianca ottica » tombent sous cette rubrique.

*Ad 411 e: Substances colorantes au soufre, à l'exception des dérivés de l'antrachinone et du carbazol.*

Il est entendu que les dérivés de l'antrachinone et du carbazol ne seront pas dédouanés sous cette rubrique, même s'ils contiennent du soufre.

*Ad 427 Mélanges d'huiles essentielles etc.:*

Lorsque le taux du tarif provisoire de Lire 2.200. par kilogramme plus 4 % sur la valeur est moins élevé pour un produit déterminé, il sera automatiquement appliqué.

*Ad 674: Tissus de coton:*

Il est entendu que les tissus dénommés « marquissette » tombent sous cette rubrique.

*Ad 1058 c: Pompes pour liquides, actionnées mécaniquement:*

Il est entendu que les pompes à vis pour la circulation forcée des huiles tombent sous cette rubrique.

*Ad 1062 a: Pales, palettes et rotors:*

Il est entendu que les pales et les autres parties de roues hydrauliques tombent sous cette rubrique.

*Ad 1062 e: Pistons d'alliages légers:*

Il est entendu que les pistons travaillés et bruts tombent sous cette rubrique.

*Ad 1202 d: Autres appareils radioélectriques:*

Il est entendu que les oscillographes tombent sous cette rubrique.

*Ad Liste B*

## IMPORTATION EN SUISSE

*Ad 98 a: Liste des fromages italiens du type « Italico ».*

Sont à considérer comme « Italico » les fromages qui portent les dénominations suivantes:

Bel Paese  
Bel Paese Lombardo  
Bel Piano Lombardo  
Formaggio da tavola Vittoria  
Formaggio Vittoria  
Bel Piano Formaggio Italico  
Casoni Lombardi  
Formaggio Margherita  
Formaggio Cielo dolce.  
Formaggio « Bel Paese »  
Migliore prima  
Bel Monte  
Campo dei Fiori  
Fior d'Alpe  
Primavera  
Formaggio Cadore  
Il Novarese  
Insuperabile  
Italia  
Reale  
La Lombarda  
Milanese Cheese  
Sole  
Alpestre  
Cacio Reale  
Pastorella  
Gioconda  
Bich  
Savoia  
Questo  
Saporito

Des modifications pourront être apportées à la liste susdite d'entente entre les deux Gouvernements.

*Ad 117 a<sup>1</sup>, 117 b<sup>1-2</sup>, 117 c, 119 a et 129 a: vins et vermouth.*

Il est entendu qu'abstraction faite de la taxe de monopole sur l'alcool et des taxes douanières (tels que le droit de statistique etc.), les droits de douane

ainsi que les droits additionnels et les taxes compensatoires ne dépasseront pas au total les droits consolidés dans l'Avenant de ce jour pour les numéros de tarif susmentionnés.

Ce Protocole fait partie intégrante des accords entre la Suisse et l'Italie, signés ce jour.

FAIT à Berne, en double expédition, le 14 juillet 1950.

Pour la SUISSE:

HOTZ

Pour l'ITALIE:

ANZILOTTI



## PROTOCOLE

### CONCERNANT LE TRAITEMENT DOUANIER EN ITALIE ET EN SUISSE DE CERTAINS PRODUITS SUISSES ET ITALIENS

a) Le Gouvernement italien a fixé, de son propre chef, un taux de 15 % pour les positions suivantes du tarif douanier provisoire entré en vigueur le 15 juillet 1950:

Numéros  
du tarif

901	Accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), non nominati nè compresi altrove	
	b) di ghisa malleabile, di ferro o di acciaio:	
	1) greggi o lavorati con sole operazioni di carattere meccanico:	
	<i>alfa</i> ) raccordi diritti o flange	15 %
	<i>beta</i> ) altri	15 %
	2) altrimenti lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie	15 %
1046	Turbine, con o senza riduttore di velocità	
	a) a vapore	15 %
1051	Altri motori a pistone, a scoppio o a iniezione (motori fissi e motori marini):	
	b) Altri, del peso unitario di	
	1) più di 1000 quintali	15 %
1058	centrifughe	15 %
	b) rotative, volumetriche (a pistoni, a palette, a ingranaggi, a vite, e simili)	15 %
1060	Compressori di aria e di gas (compresi i compressori per apparecchi frigoriferi presentati separatamente); pompe a vuoto a comando meccanico:	
	a) compressori e pompe a vuoto alternative; a pistoni o a membrana	15 %
	b) altri	15 %

Numéros du tarif			
1061	Gruppi moto-compressori e moto-pompe a vuoto:		
	<i>b)</i> a moto rotativo volumetrici e di altra specie, del peso di:		
	1) 20 quintali e più		15 %
1090	Macchine e apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali e dei legumi secchi, e loro parti:		
	<i>a)</i> macchine per le operazioni preparatorie alla macinazione (cernitrici, pulitrici, separatrici, calibratrici, spuntatrici, spazzolatrici, spietratrici, lavatrici, asciugatrici, bagnatrici, essiccatrici, ecc.)		15 %
	<i>b)</i> macchine e apparecchi per decorticare, macinare, spezzettare, degerminare, brillare, lucidare, sfioccare, abburattare, stacciare e simili		15 %
1171	Generatori e motori elettrici, convertitori rotanti, pesanti:		
	<i>a)</i> fino a 5 chilogrammi		15 %
	<i>b)</i> più di 5 chilogrammi, fino a 50 chilogrammi		15 %
	<i>c)</i> più di 50 chilogrammi, fino a 1000 chilogrammi		15 %
	<i>d)</i> più di 1000 chilogrammi		15 %
	<i>e)</i> parti staccate:		
	1) induttori, indotti muniti o no di collettore		15 %
	2) altre		15 %
1177	Apparecchi per installazione di impianti elettrici (apparecchi di interruzione e di sezionamento, come interruttori, sezionatori, commutatori e simili), e loro parti:		
	<i>a)</i> completamente o prevalentemente fatti di porcellana		15 %
	<i>b)</i> prevalentemente fatti di altro materiale isolante		15 %
	<i>c)</i> altri:		
	1) non automatici, pesanti per pezzo:		
	<i>alfa)</i> fino ad 1 chilogrammo		15 %
	<i>beta) gamma)</i> più di 1 chilogrammo		15 %
	2) automatici, pesanti per pezzo:		
	<i>alfa)</i> fino ad 1 chilogrammo		15 %
	<i>beta) gamma)</i> più di 1 chilogrammo		15 %

Numéros  
du tarif

1188	Apparecchiature elettriche per auto, moto, velocipedi, aeromezzi, imbarcazioni ed veicoli, non nominate nè comprese altrove:	
a)	apparecchi di avviamento, di illuminazione e generatori elettrici:	
	1) motorini di avviamento:	
	<i>alfa</i> ) per autoveicoli	15 %
	<i>beta</i> ) altri	15 %
	2) generatori (dinamo):	
	<i>alfa</i> ) per velocipedi	15 %
	<i>beta</i> ) per motocicli e autoveicoli	15 %
	<i>gamma</i> ) altri	15 %
	3) apparecchi per illuminazione (proiettori, lanterne, fuochi di posizione fissi, ecc.):	
	<i>alfa</i> ) per velocipedi, compresi gli apparecchi completi muniti delle rispettive dinamo	15 %
	<i>beta</i> ) per motocicli e autoveicoli	15 %
	<i>gamma</i> ) altri	15 %
1197	Apparecchi per l'applicazione dell'elettricità, non nominati nè compresi altrove, e loro parti:	
a)	apparecchi di protezione contro le sovratensioni	15 %
b)	quadri di comando, di distribuzione, di misura e simili (esclusi gli strumenti di misura)	15 %
c)	apparecchi elettromagnetici, non nominati nè compresi altrove (elettrocalamite per apparecchi di sollevamento, separatori elettromagnetici, relais ausiliari e di protezione ad eccezione di quelli per telegrafia e telefonia e per le apparecchiature di autoveicoli)	15 %
e)	parti staccate	15 %

Il est entendu que ce taux est consolidé pour la durée d'une année, à partir du 15 juillet 1950, pour les marchandises originaires et en provenance de la Suisse rentrant sous ces positions.

Si les Autorités italiennes ont l'intention de modifier ce taux, elles en informeront les Autorités suisses trois mois à l'avance.

Au cas où aucune entente ne pourrait être réalisée entre les deux Parties contractantes, dans le délai de préavis de 3 mois, chaque pays recouvrera sa liberté tarifaire pour les susdites positions.

b) Gouvernement suisse a fixé, de son propre chef, un taux de 14 frs. par quintal, pour les positions suivantes du tarif douanier en vigueur:

ORANGES, MANDARINES

36 b<sup>1</sup> en caisses

36 b<sup>2</sup> autrement emballées ou en vrac.

Il est entendu que ce taux est consolidé pour la durée d'une année, à partir du 15 juillet 1950, pour les marchandises originaires et en provenance dell'Italie rentrant sous ces positions.

Si les Autorités suisses ont l'intention de modifier ce taux, elles en informeront les Autorités italiennes trois mois à l'avance.

Au cas où aucune entente ne pourrait être réalisée entre les deux Parties contractantes, dans le délai de préavis de 3 mois, chaque pays recouvrera sa liberté tarifaire pour les susdites positions.

Le présent protocole fait partie intégrante des Accords entre la Suisse et l'Italie, signés ce jour.

FAIT à Berne, en double expédition, le 14 juillet 1950.

Pour la SUISSE:

HOTZ

Pour l'ITALIE:

ANZILOTTI

## PROCOLE

CONCERNANT L'IMPORTATION DE BOIS ET PRODUITS FORESTIERS  
DE SUISSE EN ITALIE

En vue de faciliter les relations commerciales entre les régions frontalières de Suisse et d'Italie, il est convenu d'ajouter aux facilités prévues à l'art. 16 du Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923, les concessions définies ci-après:

L'Italie accordera aux produits forestiers du Canton du Tessin et des Vallées grisonnes de Mesolcina, Bregaglia, Poschiavo et Monastère, importés par les bureaux de douane de frontière situés aux confins des dites régions, le traitement douanier précisé ci-dessous:

*Pos. 524:* Les bois de chauffage en rondins, bûches (en deux ou plusieurs quartiers), souches, ramilles, fagots et les déchets de bois, à l'exception de la sciure, sont admis à un droit de 3 % ad valorem dans les limites d'un contingent annuel de 30.000 quintaux.

*Pos. 527 a 1), a 2):* Le bois rond, brut, aussi écorcé ou dégrossi à la hache, non dénommé ni compris ailleurs, commun, est admis en franchise de droit dans les limites d'un contingent annuel de 30.000 quintaux.

*Pos. 529 a:* Bois scié en longueur, non dénommé ni compris ailleurs, commun:

*ex 1), 2), 3):* Le bois d'essences résineuses, de chêne, de châtaignier, d'érable, de frêne, de hêtre, scié par la longueur, y compris les planches pour caisses à emballage, est admis à un droit de 5 % ad valorem dans les limites d'un contingent annuel de 30.000 quintaux.

*Note:*

Pour jour du traitement spécial sus-indiqué, chaque expédition de l'un des bois sus-mentionnés devra être accompagnée d'un certificat prouvant la provenance du bois des régions prévues ci-dessus.

Ces certificats seront délivrés par les autorités suisses suivantes:

*Pour le Canton du Tessin:* par l'Inspectorat forestier cantonal de Bellinzona.

*Pour la Vallée de Monastère:* par l'Inspectorat forestier du onzième arrondissement à Zuoz.

*Pour les Vallées de Bregaglia et Poschiavo:* par l'Inspectorat forestier du douzième arrondissement à Celerina.

*Pour la Vallée de Mesolcina:* par l'Inspectorat forestier du treizième arrondissement à Grono.

Ce Protocole fait partie intégrante des accords entre la Suisse et l'Italie, signés ce jour.

FAIT à Berne, en double expédition, le 14 juillet 1950.

Pour la SUISSE:

HOTZ

Pour l'ITALIE:

ANZILOTTI